

Rassegna Stampa

da Sabato 11 luglio 2020 a Lunedì 13 luglio 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ingegneria				
10	Italia Oggi	11/07/2020	HANNO CERCATO DI PRATICARE L'EUTANASIA ALLE GRANDI IMPRESE DI INGEGNERIA ITALIANE... (A.D'anna)	3
1	Il Sole 24 Ore	12/07/2020	NEL DL SEMPLIFICAZIONI ANCHE LO SBLOCCA GALLERIE (M.Mobili)	4
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1	Corriere della Sera	11/07/2020	IL MOSE SI ALZA, MA SERVIRA'? (F.Giavazzi)	5
1	Il Sole 24 Ore	11/07/2020	VENEZIA, IL MOSE ALZA LE PARATOIE E SUPERA LA PROVA GENERALE (J.Giliberto)	7
21	Corriere della Sera	12/07/2020	MOSE, SI CRITICA IL PASSATO MA L'OPERA FUNZIONA (P.Costa)	9
4	L'Economia (Corriere della Sera)	13/07/2020	IL GRANDE INGORGIO - NON C'E' SOLO AUTOSTRADE QUI VIENE GIU' TUTTO (A.Baccaro)	10
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	11/07/2020	TUTTE LE NOVITA' DEL DL RILANCIO (L.De Stefani)	11
15	Il Sole 24 Ore	11/07/2020	IN CONDOMINIO VA SUPERATA L'IMPASSE ASSEMBLEA (M.Panzarella/M.Rezzonico)	15
1	Il Sole 24 Ore	13/07/2020	CONSTRUZIONI, EFFICIENZA CON BIM E MODELLI VIRTUALI (P.Pierotti)	16
16	Il Sole 24 Ore	11/07/2020	GLI INTERVENTI "TRAINATI" SONO PREMIATI DAL FISCO (G.Tosoni)	18
16	Il Sole 24 Ore	11/07/2020	TETTI DI SPESA DIVERSIFICATI TRA CONDOMI'NI E VILLETTE (L.De Stefani)	19
17	Il Sole 24 Ore	11/07/2020	BONUS MOBILI, GIARDINI E 50% SENZA PREMIO EXTRA (A.Borgoglio)	21
17	Il Sole 24 Ore	11/07/2020	SISMABONUS SENZA SPINTA A INTERVENTI EFFICACI (A.Barocci)	23
18	Il Sole 24 Ore	11/07/2020	ASSEVERAZIONE E VISTO PER L'UTILIZZO DEL BONUS FISCALE (A.Borgoglio)	24
18	Il Sole 24 Ore	11/07/2020	SI PUO' MONETIZZARE SUBITO IL CREDITO CON IL RICORSO AI SAL (G.Gavelli)	25
Rubrica Imprese				
23	Il Sole 24 Ore	11/07/2020	SANTORO RIELETTO PRESIDENTE DI INARCASSA	26
33	Italia Oggi	11/07/2020	INARCASSA RICONFERMA SANTORO	27
Rubrica Previdenza professionisti				
25	L'Economia (Corriere della Sera)	13/07/2020	Int. a A.Olivetti: CASSE PRONTE A INVESTIRE SUL PAESE MA IL FISCO DEVE CAMBIARE (I.Trovato)	28
Rubrica Altre professioni				
1	Il Sole 24 Ore	13/07/2020	DALL'EMERGENZA NASCE IL TECNO AVVOCATO AL LAVORO TRA WEBINAR, VIDEORIUNIONI E AI (V.Uva)	30
Rubrica Università e formazione				
42	Italia Oggi Sette	13/07/2020	DRONI PROGETTATI DA INGEGNERI DOC	33
Rubrica Professionisti				
47	Italia Oggi Sette	13/07/2020	PROFESSIONISTI IN CRESCITA - CALZOLARI ALLA GUIDA DEL CEN	34
1	Italia Oggi Sette	13/07/2020	DETRAZIONI 110% PERICOLOSE (A.Felicioni)	35
4	Il Sole 24 Ore	12/07/2020	DALLE CASSE 580 MILIONI PER IL BONUS DA 600 EURO (F.Micardi)	38

Hanno cercato di praticare l'eutanasia alle grandi imprese di ingegneria italiane che destavano lo stupore nel mondo

DI ANTONINO D'ANNA

Ha ragione **Luigi Chiarello** nell'osservare, su *Italia Oggi* del 10 luglio, come sia diventato eccezionale costruire un ponte come quello di Genova in un anno e mezzo quando invece questo è pane quotidiano delle imprese italiane che, all'estero, fanno miracoli d'ingegneria e tengono alto il nome di questo Paese. Ed è vero: com'è possibile che l'Italia abbia perso la capacità di volare rispetto all'epoca delle costruzioni autostradali degli anni 50 e 60? L'Autostrada del Sole è stata certamente la nostra Route 66, la nostra epopea on the road.

E poi che cos'è successo? Sono successe essenzialmente tre cose secondo me: la mancanza di un piano di sviluppo del Paese; un ecologismo d'accatto; il paraventismo (per non usare un altro termine) indotto da una burocratizzazione figlia di Mani Pulite. Vediamo come.

Tutto comincia nel luglio di 45 anni fa, nel 1975. Mentre dai

jukebox **Gloria Gaynor** cantava *Never can say goodbye* e gli italiani pensavano alle vacanze, l'allora ministro dei Lavori pubblici **Pietro Bucalossi** tirò le somme della Commissione d'inchiesta sulle autostrade varata nel marzo di quell'anno. La crisi energetica dell'ottobre 1973 e il crollo dell'economia successivo avevano portato alcuni concessionari autostradali in difficoltà economiche. E inoltre gli anni 70 erano quelli in cui pian piano si cominciava a contestare il mito del progresso: dalle domeniche a piedi o in carrozzella e bicicletta dell'austerità era emersa l'idea che no, l'Italia non si poteva cementificare più del dovuto. Un po' questo, un po' i conti a rotoli, un po' il fatto che al tempo alcune autostrade si facevano più per motivi politici che d'effettivo traffico, la commissione Bucalossi prese atto che non era proprio cosa.

Soluzioni? Se ne prospettarono quattro: trasferire ad Anas o Iri tutta la rete autostradale; passaggio all'Iri di tutte le concessionarie a prevalente capitale pubblico; aggregazio-

ne parziale di alcune concessionarie; provvedimenti per il mantenimento del sistema autostradale. È passato quasi mezzo secolo ma, come si vede, la soluzione è sempre quella: paga Pantalone cioè noi. La differenza è che, allora, le prime due erano considerate fantascienza per le difficoltà giuridiche del caso: avevano più realismo del governo attuale. Alla fine si decise per il blocco delle nuove costruzioni autostradali salvo quelle già in costruzione al 31 dicembre del '75. E c'è a far girare il mattone, il cemento e lo sviluppo. Alternative? Boh.

Le autostrade sono il caso più emblematico, insieme con la distruzione del nucleare italiano sull'onda emotiva di Chernobyl. Mentre l'ecologismo d'accatto, quello del «no a tutto» e principalmente al cemento, prendeva piede nel corso degli anni 80, il paese si fermava. E Mani Pulite fece da detonatore: le opere pubbliche sono una mangiatoia, una greppia per i ladri: controlli, controlli, controlli e divieti. «La gente non ha più il coraggio di firmare una carta che arrivano

subito i giudici», disse a mio padre un tale che conoscevo e che faceva l'imprenditore una trentina d'anni fa. Ed era vero, a volte con effetti comici: qualche giorno fa la valutazione d'impatto ambientale per il raddoppio degli ultimi 32 km di ferrovia Adriatica tra Molise e Puglia ha detto «no», e sapete perché? Perché può influire sugli uccelli. Poi però si è appreso che i lavori si faranno lo stesso.

Ecco, l'impastoimento del paese è frutto di tutto questo. E al potere oggi ci sono il prodotto di tutto questo: la sinistra radical chic che non vuole il completamento dell'Autostrada tirrenica, la A12, perché attraverserebbe la Maremma alle spalle di Capalbio; e il Movimento 5 Stelle che non volle le Olimpiadi a Roma perché qualcuno ci avrebbe potuto mangiare sopra (per non parlare delle grandi opere). Come se in Italia non esistessero individui, appositamente formati e pagati, chiamati a sbattere in galera i ladri: si chiamano magistrati e non lavorano su Facebook. Ma tant'è.

© Riproduzione riservata



Nel Dl semplificazioni anche lo sblocca gallerie — P. 2

IL NUOVO OMNIBUS ALLA RAGIONERIA GENERALE

Nel Semplificazioni anche lo sblocca gallerie

Spunta una norma per superare il caos delle autostrade liguri

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Entra anche il tentativo di sbloccare il caos delle autostrade liguri nell'ultima versione del decreto Semplificazioni, inviato per la bollinatura alla Ragioneria generale in vista della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a quasi una settimana dal «salvo intese» sancito dal consiglio dei ministri nella notte fra lunedì e martedì.

Rispetto alle versioni circolate nei giorni scorsi il testo allarga drasticamente il proprio raggio d'azione: e nei 65 articoli che lo compongono trovano spazio tutti gli ingredienti classici del provvedimento omnibus: aumenti in busta paga per vigili del fuoco e polizia, ma anche un incremento del 50% del compenso degli scrutatori

Nel testo anche la proroga per il prestito ad Alitalia e modello Genova per i commissari nelle aree terremotate

nella sezione Estero in vista del referendum di settembre per confermare il taglio dei parlamentari. Tra le novità si incontra poi l'ennesima proroga per la restituzione del prestito ponte da parte di Alitalia: la nuova scadenza è fissata (si fa per dire) al 31 dicembre prossimo. I sindaci vedono poi il ritorno del potere pieno di ordinanza, sospeso dal decreto Marzo all'inizio dell'emergenza sanitaria nel tentativo di creare un coordinamento con le misure centrali di tutela della salute.

Ma alcune novità importanti riguardano anche l'oggetto del decreto intitolato alle «semplificazioni». In particolare, il nuovo testo estende una sorta di modello Genova alle ricostruzioni delle aree terremotate, rafforzando i poteri dei commissari straordinari che potranno agire in deroga alle normative (con le solite eccezioni per antimafia e regole Ue) e applicare tutte le misure straordinarie previste dallo stesso decreto.

Ma è lo sbloccogallerie a intrecciare uno dei temi più caldi di queste settimane, caratterizzate dal caos che ha

intasato le autostrade liguri e che, senza contromosse, potrebbe replicarsi presto in altre aree del Paese a partire dall'Abruzzo.

I blocchi determinati dalle verifiche di questi giorni nascono dall'applicazione rigida, su indicazione della Procura di Genova, di una circolare del 1967 secondo la quale le gallerie vanno controllate con «ispezioni visive», che impongono complessi lavori di «smontaggio» delle infrastrutture per esaminarne le componenti interne. Queste ispezioni richiedono tra le altre cose un ampio utilizzo di personale, e per questo sono state fermate durante il lockdown perché non avrebbero consentito il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

La nuova norma interviene in due modi. Per il riassetto a regime dei controlli prova ad affidare il tema alla commissione Gallerie del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tentando così di risolvere l'intreccio di competenze che sta complicando la fase attuale. Ma, soprattutto, autorizza di fatto il ministero ad attivare subito le in-

dagini «geodiagnostiche», che al contrario di quelle «visive» utilizzano le nuove tecnologie, impensabili nel 1967, e permettono di completare i controlli in modo più veloce e con meno ricadute sulla circolazione stradale.

Nel menù completo offerto dall'ultima versione del decreto si incontra poi la norma che prova ad accelerare l'utilizzo dei fondi Ue per la coesione, con un iter più snello e incentivi al personale legati alle quote di spesa effettiva; via libera poi alle autorizzazioni per le reti energetiche nazionali di elettricità e gas, in attesa dell'approvazione del Piano decennale sul tema. Per la cancellazione dal registro imprese basterà la determinazione del conservatore; un pacchetto di semplificazioni riguarda anche le Zes. Confermata, infine, la possibilità di varare fino al 30 aprile prossimo aumenti di capitale con il via libera dei rappresentanti della metà delle quote. Sempre che tutto questo insieme eterogeneo di norme sopravviva all'esame di Ragioneria e Quirinale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Venezia Dopo costi lievitati e tempi dilatati, prova in Laguna



FPA/FILIPPOTTI

Il premier Giuseppe Conte assiste, a Venezia, al test del Mose. Per la prima volta in funzione il sistema di dighe mobili

Il Mose si alza, ma servirà?

di **Francesco Giavazzi**

Ieri è stata effettuata la prima prova di chiusura della laguna, con il sollevamento contemporaneo di tutte le paratoie del Mose, una prova di ciò che dovrà accadere per fermare la marea quando l'opera sarà in funzione. Ma ieri, un limpido giorno d'estate, con cielo azzurro e mare piatto, le condizioni erano molte diverse da quelle che prevarranno quando il Mose dovrà essere messo in azione. continua a pagina 21



159329

Il commento

La foto per celebrare un'opera non conclusa Metafora italiana

di **Francesco Giavazzi**

SEGUE DALLA PRIMA

La notte fra il 12 e il 13 novembre dello scorso anno, quando l'acqua alta toccò un livello mai raggiunto dal 1966, convergevano su Venezia un forte scirocco in risalita dall'Adriatico e un vento in rotazione da Nord-Est. Il vento quella notte soffiava a 70-90km/h con raffiche di 120km/h (valore registrato dalla piattaforma Ismar-Cnr), agitando le acque della laguna e facendo registrare in mare aperto onde prossime ai 5 metri d'altezza. È evidente che la prova di ieri non prova nulla: è stata solo una photo opportunity per il presidente del Consiglio.

Durante la precedente prova di sollevamento, alla barriera di Treporti non si riuscì a far rientrare nei loro alloggiamenti in fondo alla laguna quattro delle 21 paratoie che erano state sollevate: colpa della sabbia e dei sedimenti che in quel punto si accumulano in modo consistente, a causa delle correnti, e che si depositano nei cassoni dove giacciono le paratoie. La vera prova, come ha notato Alberto Vitucci su *La Nuova Venezia*, non è tanto farle uscire, ma farle rientrare.

Ma ieri il presidente del Consiglio si è ben guardato dal controllare se sia stato possibile concludere la prova: ha lasciato la laguna quando le paratoie erano ancora fuori dall'acqua.

A fronte di una previsione di spesa a inizio lavori di non più di 2 miliardi di euro (esprimendo tutto in euro del 2020), il Mose ha già assorbito 6,4 miliardi (si veda per questi conti *Corruzione a Norma di Legge*, Rizzoli, 2014 di Giorgio Barbieri e Francesco Giavazzi). A questi ne andranno aggiunti (secondo l'ultima stima del ministero delle Infrastrutture) altri 5 per la gestione e manutenzione ordinaria nell'arco della vita presunta dell'opera: 100 milioni di euro l'anno per cinquant'anni. Solo i maggiori costi dovuti al «peccato originale» di aver affidato i lavori in monopolio superano a oggi i 2 miliardi di euro, sempre ai prezzi del 2020.

Come è potuto accadere in un Paese i cui ingegneri e le cui imprese hanno realizzato alcune delle più straordinarie infrastrutture al mondo? Aldo Moro inaugurò l'Autostrada del Sole nell'ottobre del 1964. Per costruire

755 chilometri di un'autostrada a quattro corsie con viadotti e gallerie erano stati impiegati otto anni con un costo (in euro di oggi) di circa 4 miliardi, poco più della metà del Mose.

Il Mose è un esempio emblematico di quanto in Italia la realizzazione di un'opera pubblica, a partire dal progetto e dall'appalto, inneschi un meccanismo di tempi infiniti, mancanza di controlli, costi che lievitano proporzionalmente al diffondersi della corruzione. Come contro-esempio si cita il ponte Morandi, ma fra le due opere c'è una differenza cruciale: la scadenza. Osservava Gianni De Michelis, il ministro socialista degli anni Ottanta: «Il segreto di un'opera sta nella scadenza. Solo se ci diamo una scadenza completeremo l'opera». Il ponte Morandi non poteva ritardare, pena bloccare un'intera regione. Per il Mose invece vale quanto ripete ai veneziani l'ex sindaco Massimo Cacciari: «Che problema c'è? Tirate fuori gli stivali».

Nel momento in cui l'Italia si appresta, grazie ai finanziamenti europei, a varare opere pubbliche per centinaia di miliardi, la cerimonia di ieri avrebbe dovuto essere l'occasione per porsi qualche domanda, non una photo opportunity per Giuseppe Conte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gomitata Giuseppe Conte e Luca Zaia (l'Imagoeconomica)

PANORAMA**GRANDI OPERE****Venezia, il Mose alza le paratoie e supera la prova generale**

Il Mose supera il grande test: ieri alle 11 nelle tre bocche di porto che uniscono l'Adriatico con la laguna le 78 paratoie colossali d'acciaio ancorate nel calcestruzzo del fondo del mare si sono alzate separando Venezia dal mare. Sono passati 17 anni dall'avvio dei lavori. Mancano ancora qualcosa per l'entrata in esercizio: l'agenzia di gestione, le regole funzionamento, i cablaggi di sicurezza, i gruppi elettrogeni. E 200 milioni già finanziati. — a pagina 11

Venezia supera il grande test: il Mose si è alzato**GRANDI OPERE**

Alle 11 di ieri le 78 paratoie d'acciaio incernierate nel calcestruzzo si sono alzate

Otto mesi fa il Governo stanziò 20 milioni di aiuti per i danni dell'acqua alta

Jacopo Giliberto

Dal nostro inviato

VENEZIA

Prima di tutto, il fatto. Il Mose funziona. Ieri mattina alle 11 nelle tre bocche di porto che uniscono l'Adriatico con la laguna le 78 paratoie colossali d'acciaio incernierate nel calcestruzzo del fondo del mare si sono alzate fra gorgi e mulinelli e hanno diviso le acque, come il Mosè, quello biblico con l'accento. Dopo migliaia di anni da quando esiste, per la prima volta la mutevole laguna di Venezia è stata separata dal suo mare.

20 milioni

Il Mose funzionerà? Ieri in occasione della prima prova totale di chiusura delle bocche di porto la marea era

una serenissima marea da appena 65

centimetri; ben diverse le condizioni furiose di otto mesi fa, quando un'acqua alta disgraziata e violentissima aveva allagato Venezia con 183 centimetri di onde rabbiose che devastarono un patrimonio artistico, culturale ed economico di valore incalcolabile. Nell'immediatezza del fatto arrivarono a Venezia il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e i ministri più coinvolti dalla salvaguardia di Venezia, a cominciare dalla ministra delle Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli, e stanziarono aiuti per 20 milioni.

Un test, non una passerella

E ieri Conte e De Micheli con la commissaria straordinaria al Mose Elisabetta Spitz si sono presentati sul Mose in favor di telecamere e con la benedizione di don Alessandro, il reverendo parroco di Treporti in elegante tonaca lunga color ecru, per l'evento di funzionamento dell'intero sistema. Finora il Mose era stato fatto funzionare solamente per singole sezioni, mai tutto insieme.

Ha assicurato Conte che è stato un «test» e non «una passerella né un'inaugurazione» — sarebbe stata la terza, dopo quella fiabesca voluta dal politico socialista Gianni De Michelis e quella condotta nel 2003 dall'allora premier Silvio Berlusconi per l'apertura del cantiere.

Manca il cervello

Sono passati 17 anni da quel 2003 quando una draga rovesciò in acqua la prima dose di roccia fra gli applausi di ministri e sottosegretari, e il Mose non è finito. Funziona, come s'è visto ieri, ma non è finito. La commissaria Spitz dice che «servono ancora 18 mesi», cioè l'anno e mezzo previsto per la consegna dell'opera con collaudi e certificazioni per il 31 dicembre 2021 già previsto.

I muscoli di acciaio e calcestruzzo, gli arti colossali del Mose ci sono. Manca il cervello. Manca la futura agenzia che dovrà gestirlo, non si sa bene ancora come. Manca la modellistica fine di funzionamento. Le regole d'ingaggio. I cablaggi di sicurezza di fibra ottica. I gruppi elettrogeni d'emergenza. Le linee antincendio. I sistemi di ridondanza.

E soprattutto mancano gli ultimi 200 milioni con i quali il Consorzio Venezia Nuova dovrà finire l'opera per salvare Venezia. I soldi ci sono, sono stati stanziati tempo fa, ma non vengono erogati. Rimangono nelle casse dello Stato.

Così in queste settimane alcune aziende che stavano realizzando l'impiantistica e la tecnologia del Mose hanno minacciato di chiudere il cantiere e di rimandare a casa i tecnici se i pagamenti pattuiti non arriveranno.

La partita delle infrastrutture

Un altro capitolo economico riguarda la manutenzione e la gestione futura. Non meno di 80 milioni l'anno, è la stima delle poste a bilancio del Consorzio Venezia Nuova. Non meno di 100 milioni, è la stima più ricorrente. Non meno di 120 milioni l'anno è la stima più probabile. Spropositi economici?

Di sicuro il Mose in questi 17 anni di


lavori e di inchieste giudiziarie finora è costato almeno 5,3 miliardi su una previsione finale di 5,5 (gli ultimi 200 milioni sono quelli stanziati ma non erogati).

Secondo stime approssimate, gli sperperi faraonici e il denaro pubblico scialacquato possono essersi aggirati attorno al miliardo.

Nel 2014 le inchieste giudiziarie hanno fermato il mulinare di denaro


e hanno messo il Consorzio Venezia Nuova sotto il controllo rigoroso di tre commissari, dell'autorità anticorruzione di altri organismi severi di verifica. Ma da mesi a Venezia si gioca una battaglia per il controllo decisivo di grandi infrastrutture e istituzioni: Camera di Commercio, Mose, Autorità del porto, Fondazione Cassa di Risparmio e così via.

© RIPRODUZIONE RISE



Lo scudo del Mose. Ieri la prima chiusura di tutte le 78 paratoie mobili nei quattro varchi di Venezia

Venezia
 La lettera



Mose, si critica il passato ma l'opera funziona


Caro direttore, leggo sul *Corriere* del persistere dei dubbi di Francesco Giavazzi sul funzionamento del MoSE pur di fronte al «fatto» del testato contemporaneo sollevamento delle paratie alle tre bocche di porto. Gli argomenti dell'amico Francesco sono più deboli del solito (sì le paratie si sono sollevate bene, ma c'era bel tempo e, alcune, si sono riadagiate sui fondali con difficoltà) e destinati a infrangersi contro il principio di Archimede che da oltre 2.000 anni resiste ad ogni falsificazione alla Popper (i cassoni si solleveranno anche in condizioni di burrasca per la spinta che, svuotati dall'acqua, riceveranno dal basso verso l'alto). Le altre giuste osservazioni — ritardi, costi, corruzione — sono fondate, ma, primo, nulla hanno a che vedere col funzionamento dell'opera e, secondo, andrebbero correttamente imputati anche al sabotaggio del procedimento da parte dei suoi detrattori ideologici. Chi scrive può

testimoniare degli anni, sì anni, persi con l'inutile rallentamento della fase di valutazione di impatto ambientale e nel tentativo di stoppare i lavori anche dopo che questi erano iniziati. La notte del 12 novembre 2019 le paratoie del MoSE alzate come ieri avrebbero risparmiato a Venezia disagi e danni pari almeno ad un sesto del

costo intero del MoSE. Se poi quella notte alcune paratoie fossero rientrate con qualche difficoltà nessuno se ne sarebbe accorto. Il dissenso sul MoSE mantenuto contro ogni evidenza ha invece un'altra grave conseguenza: legittima decisori (Stato, Regione, enti locali) già tiepidi a rinviare la soluzione dei problemi collaterali, quelli dell'accessibilità nautica al porto lagunare, che stanno mettendo in crisi ogni attività logistica e manifatturiera di porto Marghera. Situazione drammatica per l'economia veneziana di fronte al contemporaneo azzeramento dell'economia turistica da Covid-19.

Paolo Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La prova Le barriere sollevate



159329

Poteva essere l'anno della svolta. Invece è quello dell'ingorgo per le autostrade italiane. È come se con l'esplosione del caso Autostrade tutti i nodi fossero venuti al pettine, mettendo a nudo un sistema di gestione che non regge più. Ma che resiste a qualsiasi cambiamento.

Gli espropri

La parola "esproprio" non è tecnicamente utilizzabile, ma tra i gestori autostradali circola per stigmatizzare le scelte del governo su Autostrade, ma non solo. La procedura di revoca a fronte di «gravi e continuative inadempienze» per Aspi crea un precedente considerato pericoloso, almeno quanto quello della Strada dei Parchi (A24-A25), appena rientrata tra le 47 infrastrutture dell'allegato al decreto Semplificazioni per le quali è previsto il commissariamento. Aiscat, la società che riunisce le maggiori concessionarie, è già sulle barricate: «Questo è il terzo commissario per la stessa infrastruttura — scrive in una nota di fuoco — di fatto significa espropriare Strada dei Parchi SpA che nel 2010 vinse una gara europea dopo il duplice fallimento del precedente concessionario pubblico». Per Aiscat si tratta di un atto «ingiustificato, sicuramente incostituzionale, ai danni di un concessionario non sanzionato, né dichiarato inadempiente in base alla sua Convenzione-contracto». L'accusa è rivolta alla ministra Paola De Micheli che «vuole ottenere la nomina di un




tinuare ad imporre in parallelo i due metodi». La richiesta è che sia il Consiglio superiore dei Lavori pubblici a definire le linee-guida, come ha fatto per i viadotti. Il timore è che nell'indeterminatezza attuale, stante la responsabilità dei gestori per la manutenzione, scattino ulteriori denunce per inadempienza.

Controlli e tariffe

È c'è ingorgo di competenze anche sul sistema dei controlli. Dopo il caso Genova fu creata dall'allora ministro Danilo Toninelli l'Ansfisa, cioè l'Agenzia nazionale per la sicurezza di ferrovie, strade e autostrade. L'esordio è stato penoso, come per tutte le nuove strutture che sottraggono competenze e risorse a altre. Dopo le dimissioni del primo direttore, per non aver ottenuto l'approvazione del regolamento e il bando per le assunzioni nel giro di un anno, oggi c'è un nuovo vertice, uno statuto e una selezione appena terminata per 61 dipendenti e due direttori generali. Manca solo la sede.

Il nuovo sistema tariffario definito dall'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) è in vigore da gennaio, ma molta acqua è passata nel frattempo sotto i ponti. Già, perché anche qui, dopo il crollo del Ponte Morandi, il decreto Genova ha stabilito che il nuovo sistema si applica anche alle concessioni in essere e non solo a quelle in scadenza. E il decreto Milleproroghe ha sancito che il sistema debba essere re-



La diatriba sulla Strada dei Parchi, che il governo intende commissariare e il caos delle ispezioni in galleria che sta paralizzando il traffico estivo verso la Liguria. E poi l'Agenzia per i controlli inventata all'epoca del Conte 1 e mai decollata. E la partita delle tariffe da rivedere che riguarda ben 16 piani finanziari. Ecco perché siamo in mezzo a...



NON C'È SOLO AUTOSTRADADE QUI VIENE GIÙ TUTTO

terzo commissario per gestire direttamente i due miliardi di contributi pubblici per la messa in sicurezza antisismica di A24 e A25». È prevista una pioggia di emendamenti in Parlamento. Cui, se serve, seguirà il solito ricorso.

Le manutenzioni

Il tema delle gravi inadempienze impatta su quello delle manutenzioni, portate alla ribalta dagli ingorghi autostradali liguri. Il perché è presto detto: i gestori temono di finire sotto inchiesta se dovesse passare la lettura più stringente della circolare del 1967 che finora era stata interpretata nel senso che i controlli delle gallerie dovessero essere trimestrali ma senza lo smontaggio delle onduline (i pannelli che rivestono la galleria, ndr) per verificare le infiltrazioni. Una interpretazione, quella che invece lo impone, adottata dalla Procura di Genova, che è costata un avviso di garanzia a Mirko Nanni, direttore del Primo tronco di Aspi (quello ligure) per omissione di atti d'ufficio, appunto per il mancato smontaggio delle onduline nelle precedenti ispezioni.

Anche su questo tema interviene Aiscat sostenen-

di **Antonella Baccaro**

do che mentre «lo scorso 1° giugno il ministero ha diffuso a tutte le concessionarie nazionali le nuove Linee Guida per le ispezioni in galleria, avviando un percorso di fattivo confronto tecnico, a alcune Società sono state già imposte precise scadenze per la conclusione delle ispezioni, creando in tal modo un'oggettiva difformità». Insomma conclude Aiscat «è impensabile che il Mit possa con-




Dossier bollenti

Paola De Micheli, 46 anni, è ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 2019 con la formazione del Conte 2

cepito alla scadenza dei piani finanziari quinquennali. I piani finora scaduti sono 16: si va dalla Autostrada Tirrenica alle Autostrade Venete, dalla Milano-Serravalle all'Autostrada dei Fiori fino a Aspi. La procedura prevede che i piani dei gestori vengano vagliati dal Mit che al momento risulta averne respinti diversi perché non conformi. I gestori, che hanno fatto tutti ricorso, lamentano che applicando le regole potrebbero arrivare a licenziare il 30% del personale.

Non ci sono dati sul recupero del traffico a fine Quarantena. Nel pieno del lockdown il crollo è stato dell'85-90%, ma si è trattato soprattutto dei veicoli leggeri. Se si dovesse applicare oggi il nuovo sistema tariffario, i cali di traffico non potrebbero essere riversati sugli utenti sotto forma di aumenti. Viceversa i ricavi superiori del 2% rispetto a quelli previsti dai piani finanziari vanno a riduzione delle tariffe. Una vera rivoluzione che riporta il sistema italiano nell'alveo di quello europeo. Su tutto il commento di Massimo Schintu è durissimo: «Sono preoccupato per l'Italia perché andiamo a gambe all'aria se continuiamo a fare danni alle imprese che producono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



È possibile inviare i quesiti
agli esperti del Sole
all'indirizzo

www.ilsole24ore.com/forum110

Oggi lo speciale estraibile

Tutte le novità del Dl Rilancio

I BENEFICIARI

La conversione del Dl ammette agli sconti anche le seconde case

I LIMITI

Il tetto di spesa cambia in base a tipo d'immobile e d'intervento

LE ESCLUSIONI

Bonus su mobili, giardini e facciate restano fuori dal super premio

— Servizi alle pagine 15-18



Con la legge di conversione del Dl 34/2020. Scomparso il requisito di «abitazione principale» il superbonus con interventi trainanti si applica anche alle seconde case

L'agevolazione per condòmini e contribuenti «persone fisiche»

Luca De Stefani

A seguito delle modifiche introdotte dalla conversione in legge del decreto Rilancio, oltre ai condòmini, l'altra grande categoria di beneficiari del super bonus del 110% per l'ecobonus, le misure antisismiche «speciali», i pannelli fotovoltaici e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, è costituita dalle «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» (articolo 119, commi 9, lettera b e 15-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).

Anche in questo caso (come per i «condòmini», si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8 luglio 2020), queste «unità immobiliari» possono essere di qualunque tipologia (tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Quindi, possono essere abitazioni secondarie, uffici, negozi o capannoni (singolarmente accatastati o facenti parte di condòmini), ma devono essere sempre possedute da contribuenti «persone fisiche» (non imprenditori o professionisti).

Solo «due unità immobiliari»

Solo per l'ecobonus, comprensivo dei nuovi interventi «trainanti»,

il super bonus del 110% potrà spettare per gli interventi realizzati su un «numero massimo di due unità immobiliari». Questa limitazione si applicherà indirettamente anche per la detrazione

del 110% sulle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, in quanto queste ultime saranno agevolate al 110% solo se installate «congiuntamente ad almeno uno» dei nuovi interventi «trainanti», per i quali si applicherà, come detto, la limitazione del «numero massimo di due unità immobiliari». Per il 110% sull'ecobonus e sulle colonnine, quindi, saranno agevolati i lavori eseguiti da contribuenti «persone fisiche» (non imprenditori o professionisti) solo per «due unità immobiliari», non A/1, A/8 e A/9.

Questa limitazione numerica, invece, non si applicherà per il superbonus del 110%:

- sugli interventi antisismici e sull'installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo; pertanto, le «persone fisiche» (oltre che i condòmini e gli altri particolari soggetti dell'articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), possono beneficiare del superbonus del 110% sulle misure antisismiche «speciali» anche su più di due «costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive», ubicate nelle zone sismiche

1, 2 e 3. Questo bonus spetta, indipendentemente dall'effettuazione di uno degli interventi «trainanti» del comma 1 dell'articolo 119, Dl 34/2020.

- Una volta effettuato l'intervento antisismico «speciale» agevolato al 110%, è possibile beneficiare del superbonus del 110% anche per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo;

- sugli «interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio»; pertanto, se una persona fisica possiede più di due unità immobiliari di un unico edificio, potrà beneficiare della detrazione del 110% per gli «interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio» (anche se non condominiali, cioè se la persona fisica è l'unico proprietario dell'intero edificio, quindi, in assenza di un «condominio»).

Professionisti e le imprese

I professionisti e le imprese sono esclusi da qualunque detrazione Irpef o Ires del 110% (ad esempio, su uffici, negozi o i fabbricati produttivi), tranne nei casi in cui siano condòmini e limitatamente ai lavori sulle parti comuni condominiali (e anche non condominiali, solo se sarà confermata l'estensione alle parti comuni di edifici, con più unità, dello stesso proprietario, si veda Il Sole 24 Ore dell'8 luglio 2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



30mila
LA SPESA
 Per i condomini più grandi il tetto di spesa per unità è di 30mila euro per il cappotto termico


In assemblea
 Restano i problemi per la convocazione in sicurezza mentre non si sblocca la possibilità delle teleassemblee: il mondo del condominio è a un'impasse nonostante le pressioni dei proprietari

Il quadro delle opportunità

A cura di **Giorgio Gavelli**

FATTISPECIE	UTILIZZATORE DEL BONUS FISCALE	DURATA	UTILIZZO	POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE	POSSIBILITÀ DI ULTERIORE CESSIONE	VISTO DI CONFORMITÀ	ASSEVERAZIONE	RIPORTO/RIMBORSO
Detrazione	Beneficiario originario (*)	- 5 anni se 110% - 5 anni se "sisma bonus" - 10 anni se ristrutturazione o ecobonus	In dichiarazione	Solo per i terzi cessionari (**) (v. sotto)	Su opzione (v. sotto)	Solo se Mod. 730	Requisiti: se richiesta dall'intervento. Congruità spese: No	No
Compensazione del corrispondente credito	Solo terzi cessionari (**)	Come sopra (eventuali rate residue)	Mod. F24	Sì (lo si fa per questo)	Sì	Sì (**)	Sì (**)	No
Sconto sul corrispettivo	Fornitore	Come sopra	Mod. F24	Sì (**)	Sì	Sì (primo beneficiario)	Sì sempre, primo beneficiario	No
Trasformazione in credito e cessione	Acquirente del credito	Come sopra	Mod. F24	Sì (**)	Non precisato (dopo prima cessione)	Sì (primo beneficiario)	Sì sempre, primo beneficiario	No

(*) Eventualmente pro quota millesimale. (**) Secondo la relazione accompagnatoria alla legge di conversione, la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti, il che dovrebbe significare che la compensazione non è ammessa da parte del contribuente che ha diritto alla detrazione ma solo ai cessionari di quest'ultimo o, si ritiene, ai fornitori che hanno operato lo sconto in fattura.



Il forum
È online
il forum
con le domande
dei lettori
e le risposte
degli esperti
del Sole 24 Ore

+

Sul Sole 24 Ore online in vendita la
guida al 110% in 16 pagine
<https://24plus.ilsole24ore.com>

Per gli interventi antisismici non vale il limite delle due case oltre agli interventi su parti comuni

Professionisti e imprese sono esclusi dalla detrazione del 110% a meno che non siano condòmini

Delibere

In condominio va superata l'impasse assemblea

Marco Panzarella
Matteo Rezzonico

In condominio è il vero ostacolo al superbonus, pensato per rilanciare l'economia dopo la pandemia da Covid-19. I lavori, infatti, devono essere approvati dall'assemblea, ma nell'organizzare la riunione l'amministratore può correre il rischio di creare assestramenti, non potendo sempre garantire la distanza di sicurezza. Una soluzione potrebbe essere l'assemblea in forma telematica, che però, a oggi, a norma dell'articolo 1136 del Codice civile, non è ritenuta legittima. Per evitare l'impasse, spetta quindi all'amministratore ingegnarsi e trovare una soluzione che, nel rispetto delle norme, consenta alla macchina condominiale di riprendere il suo corso. Il professionista, ad esempio, può individuare un locale (anche in affitto) dove far svolgere la riunione in piena sicurezza. Può, inoltre, richiedere ai condòmini di compilare un'autocertificazione in cui i diretti interessati dichiarino di non essere in quarantena e di non presentare sintomi riconducibili al coronavirus.

Riunita l'assemblea, occorre capire con quale maggioranza licenziare gli interventi. Le opere connesse alla detrazione, avendo come fine ultimo il contenimento del consumo energetico nello stabile, sono considerate «innovazioni agevolate» e per il via libera serve un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi).

Il Dl Rilancio prevede, però, che l'accesso al superbonus sia vincolato al miglioramento di almeno due classi energetiche, un "doppio salto" che va certificato dall'Ape. Così, in presenza di un'Attestazione di prestazione energetica, il quorum per approvare gli interventi può essere ancora ridotto. L'articolo 26 della legge 10/1991 (modificato dall'articolo 28 della leg-

ge 220/2012) prevede, infatti, che «per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia (...) individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio». Per accedere a questa maggioranza "semplice", l'assemblea deve autorizzare la redazione delle Attestazioni di prestazione energetica nei singoli appartamenti o della diagnosi energetica dell'intero stabile.

Rispetto alle precedenti agevolazioni fiscali, grazie al meccanismo della cessione del credito o, in alternativa, dello sconto in fattura, il superbonus consente al condominio di realizzare lavori a "costo zero" e anche la creazione del fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, che per legge è obbligatoria, potrebbe risultare superflua.

Nel caso in cui sia necessario anticipare una somma di denaro nella fase preliminare, le spese vanno ripartite fra i condòmini proprietari in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Ma attenzione: deve esserci un accordo con l'impresa per cui questa, successivamente, acquisti il credito d'imposta, altrimenti l'importo dell'acconto sarà solo detraibile. A oggi mancano infatti le regole e la modulistica per cessione del credito e sconto in fattura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.CASA

Costruzioni, efficienza con Bim e modelli virtuali

Secondo uno studio McKinsey nella «nuova normalità» post Covid ci sarà un forte impulso all'utilizzo di Bim, modelli virtuali, preassemblaggi e proiezioni sul ciclo di vita dell'edificio per consentire al settore delle costruzioni, in grave crisi di efficienza, di recuperare margini di produttività.

Paola Pierotti — a pag. 13

Professioni e innovazione. Secondo uno studio McKinsey nella «nuova normalità» post Covid ci sarà un forte impulso all'utilizzo di Bim, modelli virtuali, preassemblaggi e proiezioni sul ciclo di vita dell'edificio

Costruzioni, recupero di efficienza solo con la progettazione digitale

Paola Pierotti

The next normal in construction. Questo è il titolo del nuovo rapporto della società McKinsey & Co che mostra come la crisi del Covid-19 sembra destinata ad accelerare drasticamente la rivoluzione dell'ecosistema delle costruzioni, iniziata ben prima della crisi. Il report fornisce una valutazione di come i vari trend convergano per rimodellare complessivamente il settore.

Protagonista ancora una volta, come anticipato nel 2019, il Design For Manufacturing and Assembly (Progettazione per Produzione e Assemblaggio), in sigla Dfma.

Il settore delle costruzioni è l'industria più grande del mondo, si va dai tunnel sottomarini ai grattacieli, eppure, anche a prescindere dalla crisi, registra risultati insoddisfacenti da lungo tempo. L'ecosistema rappresenta il 13% del Pil globale, ma negli ultimi due decenni ha visto una crescita della produttività di appena l'1% annuo. Sforamenti di tempo e costi sono la norma, e i guadagni complessivi al lordo di interessi e tasse (Ebit) sono solo del 5% circa, nonostante la presenza di un rischio significativo nel settore. Da qui l'evidenza dei cambiamenti che si dovranno affrontare: la combinazione di requisiti di sostenibilità, la pressione sui costi, la scarsità di competenze, i nuovi

materiali, gli approcci industriali, la digitalizzazione e l'aggiunta di una nuova categoria di attori che sembra destinata a trasformare la catena del valore. Su quest'ultima si concentra l'attenzione di chi fa ricerca e di chi opera nel mercato.

Come testimonia Lend Lease, con le parole di Simone Santi, Head of Offices Italy, «è assodato che il mondo delle costruzioni sia il meno produttivo tra i settori industriali e che la digitalizzazione del prodotto real estate sia centrale. Il nostro nuovo chief executive digital office, Bill Ruh, aveva questo ruolo in General Electric: la nostra azienda ha investito su una risorsa con competenze specifiche nella trasformazione digitale, ereditato da un settore avulso dal real estate. Non solo, nel rapporto McKinsey si parla di "digital twin", del modello virtuale dell'edificio che è molto più del Building Information Modelling, che incorpora tutte le caratteristiche dell'edificio e valuta i comportamenti nel ciclo di vita dell'opera: a Milano, nel distretto di Mind, tutto il processo sarà gestito in questa modalità».

«La spinta all'innovazione è indubbia, tutti sono alla ricerca di sacche di aumento di efficienza – spiega Nicola Sandri, partner McKinsey – ma oggi si deve fare i conti con un contesto di incertezza complessiva a fronte di una domanda in evoluzione e in calo su diversi comparti. Tutte le spinte innovative avvengono per definizione quando ci sono scale signi-

ficative di progetto e budget importanti – precisa Sandri – se manca uno di questi due elementi, si rimane nella fase laboratoriale e non si riesce a ingegnerizzare».

Nel rapporto McKinsey l'attenzione si concentra sui nuovi modelli di business dove al prodotto si aggiungono i servizi, «con nuovi mestieri, in particolare sul fronte del program management per far interagire le controparti in tutto il processo, dalla progettazione, alla costruzione alla gestione – aggiunge Sandri – e dando una risposta alla frammentazione dei diversi ruoli della catena del valore».

Dal digital al post digital, e se al Bim si aggiungono altre componenti come l'IoT, l'attenzione si sposta sulla gestione degli sviluppi immobiliari. Oltre la casa e il condominio, il focus è sui pezzi di città. «Chi avrà in mano l'ultimo miglio – commenta il partner di McKinsey – potrà giovare della marginalità aggiunta. Se si pensa ad esempio ai servizi che spaziano dalla consegna dei prodotti dell'e-commerce alla telemedicina quando si aggiunge la componente della domotica, il real estate diventa sempre più complesso e la tecnologia gioca un ruolo fondamentale».

Ma chi saranno i protagonisti della fase "next normal"? Sandri di McKinsey evidenzia ancora una volta il tema della «grande scala, è questione di efficienza, di referenze, di apprezzamento da parte degli intermediari finanziari, e di specializzazione che si

lega all'innovazione e consente di testare sul mercato soluzioni di qualità che abbattano i costi».

Non secondario l'aspetto del design. «Non c'è alternativa a progettare in funzione del ciclo di vita dell'opera. Se il costo di manutenzione va dall'1 al 3% a seconda della complessità dell'asset, se si considera una vita variabile da 30 a 70 anni, è chiaro che se non si progetta adeguatamente, ci sono ampi margini di incidenza nel tempo».


E per sdoganare l'industrializza-

zione, puntando su un incremento di produttività, in Italia c'è ancora molta strada da fare in termini di normative e contrattualistica. Lend Lease ci prova a Milano, puntando sul dfma sia a Santa Giulia che per Mind: basta cantieri con singoli prodotti, si va verso soluzioni integrate per pacchetti, con sistemi-solaio, ad esempio, che già includono tutta la componente impiantistica. «Queste scelte impongono uno stravolgimento del rapporto con la supply chain: non si può progettare e poi andare sul mercato per

trovare il partner migliore per costruire. Le partnership si fanno a monte – spiega Simone Santi di Lend Lease – in Australia il nostro team ha sottoscritto alleanza con soggetti come Stora Enso per la produzione di elementi in legno o come Johnson Controls per l'impiantistica».

Co-progettazione e co-sviluppo: più lavoro a monte nella scelta di stakeholder economicamente e tecnicamente impeccabili, ma più controllo del processo e valorizzazione delle competenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Modello di innovazione. Per il Milano Innovation District (Mind) si farà ampio ricorso a facciate prefabbricate

Il Sole **24 ORE**

La cessione del bonus parte dall'affitto dei negozi

Supplenti in nuove graduatorie

Quisiera e Bictaria senza pc e formazione (ma non per 21.400)

.casa

Cosuzioni, recupero di efficienza solo con la progettazione digitale

La base dati di **immobiliare.it**
+ l'intelligenza di **@realitycs**
= La migliore valutazione immobiliare

159329

Infissi e biomasse

Gli interventi «trainati» sono premiati dal fisco

Gian Paolo Tosoni

Gli interventi attratti al 110% sono quelli di cui all'articolo 14 del Dl 63/2013, convertito nella legge 90, che devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di cui al comma 1 dell'articolo 119 del Dl 34. Tenuto conto che la disposizione contempla come interventi primari l'isolamento termico e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, ne consegue che gli interventi trainati possono essere definiti quasi residuali. È importante notare tuttavia che gli interventi trainati mantengono il limite di spesa previsto dalla normativa vigente e talvolta questo importo è più elevato di quello dell'intervento principale. Vediamoli nel dettaglio:

a) acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari: importo del limite di spesa di 120mila euro;

b) schermature solari: importo del limite di spesa di 120mila euro;

c) acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse: limite di spesa di 60mila euro. Questo intervento sembra in antitesi con le norme sulla detrazione del 110% che prevedono l'adozione di pompe di calore, ma se il contribuente si limita ad effettuare l'isolamento termico (intervento trainante) può anche adottare l'impianto di climatizzazione a biomasse previsto dall'articolo 14 del Dl 63/2013.

d) installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici con limite di spesa di 3mila euro.

Il comma 2 dell'articolo 119 nulla dice sulla periodicità della detrazione che pertanto dovrebbe

rimanere quella originaria.

Fabbricati vincolati

Il comma 2 dell'articolo 119 dispone che, qualora l'edificio sia di interesse culturale e paesaggistico e quindi sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Dlgs 42/2004, la detrazione si applica a tutti gli interventi in materia di risparmio energetico di cui all'articolo 14 del Dl 63/2013 anche in assenza di quelli «trainanti» di cui al comma 1. Stessa possibilità è consentita al contribuente qualora gli interventi principali siano vietati dai regolamenti edilizi.

L'impianto fotovoltaico

La detrazione fiscale è prevista nella misura del 110% anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nel limite di spesa di 48mila euro, che comunque non può superare l'importo di 2.400 euro per Kw di potenza nominale; l'importo si riduce a 1.600 euro qualora l'impianto venga realizzato nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonché nuova costruzione di cui alla lettera e) del Dpr 380/2001. Attualmente la detrazione è del 50 per cento.

La nuova detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La medesima detrazione si applica anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati; l'importo della spesa resta quello complessivo previsto per l'impianto fotovoltaico e singolarmente i sistemi di accumulo non possono superare l'importo di mille euro per ogni kw. La detrazione per gli impianti fotovoltaici è subordinata alla cessione a favore del Gse dell'energia elettrica non autoconsumata, ma per la valorizzazione dell'esibito verrà emanato un apposito decreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



159329

Gli interventi con superbonus. Rimodulati nella legge di conversione del Dl 34 i limiti di spesa detraibile per gli interventi trainanti. E il Mise stabilisce ulteriori paletti

Tetti di spesa diversificati tra condomini e villette

Luca De Stefani

I limiti di spesa dei tre nuovi interventi «trainanti» vanno da 30mila a 50mila euro per unità immobiliari per l'isolamento termico, da 15mila a 20mila euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti su parti comuni degli edifici e di 30mila euro per gli impianti di edifici unifamiliari o case a schiera. La norma prevede un limite autonomo per ogni unità immobiliare, come ad esempio anche le pertinenze (garage o cantine). Contrariamente alla norma, l'agenzia delle Entrate ha spesso sostenuto che il limite massimo della spesa detraibile sia riferito all'unità principale e alle sue pertinenze unitariamente

considerate, anche se «autonomamente accatastate» (risoluzioni 4 giugno 2007, n. 124/E, 12 luglio 2007, 167/E e 29 aprile 2008, n. 181/E; sive da «Il Sole 24 Ore» del 6 novembre 2012, risposta del 22 luglio 2019, n. 293), escludendo che per le pertinenze si possa computare un ulteriore autonomo limite di spesa (risposta all'interrogazione parlamentare 9 novembre 2011, n. 5-05678).

Recentemente, però, questa interpretazione restrittiva sta mutando, in quanto la stessa agenzia, con la risposta 175/2020, ha chiarito che, per le misure antisismiche «speciali», l'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione, che per la norma è di «96mila euro per unità immobiliare», va «calcolato tenendo conto

anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari» (superando l'opposto orientamento, sempre sul simabonus, della risposta 62/20q19).

Ma anche con riferimento alle detrazioni del 70% o 75% per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti, dove la norma impone un limite di spesa di 40mila euro «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio», la circolare del 31 maggio 2019, n. 13/E, a pagina 316, ha affermato che l'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle pertinenze.

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da cinque unità immobiliari e tre pertinenze au-

tonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 320mila (40.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà. Si auspica, quindi, che anche per i nuovi tre interventi trainanti, i limiti di spesa siano calcolati tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.

Va anche segnalato (si veda alle pagine 4 e 5) che il Mise sta mettendo a punto due decreti, uno dei quali, in particolare, detta i limiti dell'onerosità dei singoli interventi, intrecciandosi con quelli del Dl 34/2020: ambedue i tetti dovranno quindi essere considerati nel calcolo dell'importo detraibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La capienza Irpef bassa, la strada della cessione

④ **Un pensionato, con abitazione singola di proprietà, vorrebbe fare i lavori di rifacimento del cappotto e del fotovoltaico con annessa caldaia a condensazione. La sua capienza Irpef è però molto bassa (circa mille euro annui). Può comunque ottenere il bonus 110% per importi di lavori che diano un credito (intorno a 50mila euro) da cedere magari a banche?**

④ La risposta è

affermativa. Anzi, nel caso prospettato dal lettore, l'opzione prevista dall'articolo 121 del Dl 34/2020 per la cessione del credito o per lo sconto in fattura diventa una scelta obbligata, se non si vuole perdere gran parte del beneficio.
Fabio Chiesa

Professionisti

Il visto riscontra i documenti

④ **Relativamente al Dl 34/2020, decreto Rilancio, che cosa deve asseverare, nello specifico, il visto del commercialista?**

④ **A norma dell'articolo 119, comma 11, del decreto Rilancio, i soggetti - tra cui i dottori commercialisti - indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, dovranno apporre il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione "imposta per gli interventi rientranti nel bonus 110%, qualora il beneficiario voglia optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura disciplinati dall'articolo 121 dello stesso decreto Rilancio.**
Simona Lenzi

I limiti riguardano l'unità immobiliare. Tale è da considerare anche la pertinenza separata in catasto

Ampliate le possibilità di eseguire interventi green agevolati prima premiati con il 65 per cento

Le soglie degli investimenti sono state abbassate per tutti nell'intento di limitare gli sprechi

La nuova mappa degli interventi «trainanti»

Con le modifiche in sede di conversione in legge cambiano le regole sia per i condomini che per le singole unità immobiliari

Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali effettuati dai «condomini» spetta ai condòmini (anche imprese, professionisti o società) detentori delle singole unità immobiliari che compongono l'edificio condominiale (abitazioni, anche secondarie, uffici, negozi, ma non A/1, A/8 e A/9) la detrazione del 110% (comma 9, lettera a) per i seguenti interventi.

Per gli interventi effettuati su una singola "unità immobiliare", non accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9, spetta alle «persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» (comma 9, lettera b) la detrazione del 110% per i seguenti interventi.

Per un'unità immobiliare di qualunque tipologia (abitazione principale o meno, uffici o negozi), facente parte di un edificio con più unità immobiliari e parti comuni.	Per un'unità immobiliare situata "all'interno di edifici plurifamiliari" che siano "funzionalmente" indipendenti e disponga di "uno o più accessi autonomi dall'esterno" (le case a schiera, come le bi o le tri familiari orizzontali)	Per un "edificio unifamiliare" (abitazione in villa o villino nella quale dimora un unico nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo stesso e dalle dimensioni dell'edificio)	Per un'unità immobiliare autonomamente accatastate (quindi, per un edificio composto da una sola unità immobiliare), non "unifamiliare", come ad esempio un capannone o un ufficio, singolarmente accatastato.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Intervento «trainante» 1: "isolamento termico" ("criteri ambientali minimi" del DM 11 ottobre 2017) delle "superfici opache verticali" (pareti isolanti o cappotti, anche sulla superficie intera delle pareti), orizzontali (pavimenti e coperture) e inclinate (falde di copertura del sottotetto, si veda la faq Enea 6.B), che interessa "l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore" al 25% della "superficie disperdente lorda": - «dell'edificio»; - della singola "unità immobiliare situata all'interno" di case a schiera (articolo 119, comma 1, lettere a, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).	Sì, il super bonus del 110% (in 5 anni) spetta, con i seguenti limiti di spesa: - 40.000 euro "moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti" da 2 a 8 unità immobiliari, oltre 30.000 euro.	Sì, spetta il super bonus del 110% (in 5 anni). Anche sulle eventuali parti comuni degli edifici, non condominiali. I limiti di spesa sono gli stessi indicati nel caso precedente, a sinistra, ma per un «numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio».	Sì, spetta il super bonus del 110% (in 5 anni). Il 25% si calcola sulla superficie disperdente lorda della singola "unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari". Il limite di spesa è di 50.000 euro per unità immobiliare, ma per un «numero massimo di due unità immobiliari».	Sì, spetta il super bonus del 110% . Il 25% si calcola sulla superficie disperdente lorda dell'edificio unifamiliare. Il limite di spesa è di 50.000 euro "per gli edifici unifamiliari", ma per un «numero massimo di due unità immobiliari».	Il super bonus del 110% (in 5 anni) dovrebbe spettare, in base a tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dalla norma, ma manca il limite di spesa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervento «trainante» 2: l'intervento sulle "parti comuni degli edifici" per: a) la "sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti": - con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, "a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici" ovvero; - con "impianti di microgenerazione o a collettori solari". b) le "spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito"; c) "l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente", ma solo nei "Comuni montani" non interessati dalle procedure europee di infrazione" (articolo 119, comma 1, lettera b, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).	Sì, il super bonus del 110% (in 5 anni) spetta, con i seguenti limiti di spesa: - 20.000 euro "moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti" fino a 8 unità immobiliari, oltre 15.000 euro.	Sì, il super bonus del 110% (in 5 anni) spetta per la persona fisica se la "sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale" viene effettuata sulle "parti comuni degli edifici", anche se non condominiali. I limiti di spesa sono gli stessi indicati nel caso precedente, a sinistra.	Non applicabile , perché questo intervento è agevolato solo se viene effettuato su "parti comuni" di edifici e in questi casi non vi sono parti comuni.		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Intervento «trainante» 3: l'intervento sugli "edifici unifamiliari" o sulla singola "unità immobiliare situata all'interno" di case a schiera per: a) la "sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti": • con "impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A", a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici" ovvero; • con "impianti di microgenerazione, a collettori solari"; • con "caldaie a biomassa" con prestazioni emissive almeno di classe 5 stelle, solo nelle "aree non metanizzate nei Comuni non interessati" dalle suddette procedure Ue di infrazione; b) le "spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito"; c) "l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente" come descritto al punto precedente e con le stesse limitazioni (articolo 119, comma 1, lettera c, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).	Non applicabile , perché questo intervento è agevolato solo se viene effettuato sugli «edifici unifamiliari» o sulle case a schiera.	Sì, il super bonus del 110% (in 5 anni) spetta per la persona fisica. Sia per gli impianti che per l'allacciamento, negli «edifici unifamiliari» e nelle case a schiera, il limite di spesa agevolato è pari a 30.000 euro, ma per un «numero massimo di due unità immobiliari».	Non applicabile , perché questo intervento è agevolato solo se viene effettuato sugli «edifici unifamiliari» o sulle case a schiera.		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Gli altri sconti. Non tutto rientra nel perimetro del 110%
 Regole in gran parte invariate per molte detrazioni legate ai lavori di ristrutturazione

Bonus mobili, giardini e 50% senza premio extra



Alessandro Borgoglio

Neppure in fase di conversione in legge del Dl 34/2020 c'è stato un ripensamento del legislatore sull'ammissione alla detrazione del 110% anche per gli interventi di ristrutturazione, che normalmente fruiscono del 50 per cento. Si tratta, in particolare, di tutti quei lavori previsti dall'articolo 16-bis del Tuir, per i quali spetta una detrazione Irpef del 50% su un ammontare complessivo di spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare.

Stessa sorte tocca al cosiddetto "bonus mobili" di cui all'articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013, con

cui è stata prevista, a favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, una detrazione del 50% delle ulteriori spese, fino a 10mila euro, sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 29/E/2013, ha chiarito che, in sintesi, il bonus mobili spetta se sono stati esperiti gli interventi: di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia sulle parti co-

muni di edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali; necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione.

Nessun potenziamento della detrazione neppure per il cosiddetto bonus verde di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 205/2017, che prevedono una detrazione Irpef del 36% delle spese documentate fino a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali nel limi-

te di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.

Infine, nessuna chance di innalzamento della detrazione per il bonus facciate, di cui ai commi 219-224 della legge 160/2019, già comunque di per sé molto conveniente in quanto l'aliquota ordinaria è al 90% e senza alcun limite di spesa: il vero ostacolo a tale detrazione è dato piuttosto dalla condizione prevista dalla legge per cui l'immobile deve essere ubicato in zona A o B del Dm 1444/1968, e tale circostanza non può essere attestata da un ingegnere o architetto, essendo invece necessaria la certificazione urbanistica rilasciata dall'ente pubblico competente, (risposta 182/2020 e circolare 2/E/2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa singola Cessione del credito «ampia»

Ⓢ Sono proprietario di un appartamento in una villetta composta originariamente da due appartamenti, che però, in seguito a una ristrutturazione, diverranno tre. So che i benefici fiscali spettano in quota pari alle unità abitative "iniziali"; non mi è chiaro però se la possibilità della cessione del credito alla banca rimane un beneficio solo qualora

i lavori fossero di tipo condominiale o se anche il privato può fruire della stessa chance.

Ⓢ Per l'articolo 121 del Dl Rilancio, la cessione del credito e lo sconto in fattura sono possibili anche per gli interventi non condominiali, tra cui sicuramente proprio il suo, se la casa è funzionalmente autonoma e con ingresso separato.
Giorgio Gavelli

**Condominio
Stesso
proprietario,
doppia chance**

Ⓢ **Una persona può chiedere il bonus del 110% sia per la prima casa di proprietà che per la seconda? I due appartamenti si trovano in due comuni e in stabili che non hanno un condominio.**

Ⓢ La risposta è affermativa. Il nuovo comma 10 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, n. 34/2020, dispone che le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni relative al risparmio energetico per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, anche se

principali, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
Gian Paolo Tosoni

Il 36% per i giardini spetta fino al limite di 5mila euro per ogni unità immobiliare

Il bonus facciate resta con una misura molto favorevole: il 90%. E il credito è cedibile

Cosa succede agli altri bonus

A cura di Luca De Stefani. Detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le misure antisismiche (36-50-70-75-80-85-110%), per i mobili e gli elettrodomestici (50%), per i giardini (36%) e per il bonus facciate (90%). La percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche in più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenza), in base alla data del bonifico. Per il 2020 questi interventi potranno beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020	DAL 1° GENNAIO '21
<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze» (anche manutenzioni ordinarie su «parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del Codice Civile», quindi, condominiali o meno). - Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi. - Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. - Eliminazione delle barriere architettoniche. - Prevenzione di atti illeciti di terzi. - Cablatura di edifici. - Contenimento dell'inquinamento acustico. - Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica, in tutte le zone sismiche (per le zone 1, 2 e 3, spetta il sismabonus "speciale" fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 16, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). - Bonifica dall'amianto. - Riduzione degli infortuni domestici. - Conseguimento di risparmi energetici, cosiddetto «non qualificato», compreso il fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, Tuir) (1). - Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, solo sul 25% del prezzo (articolo 16-bis, comma 3, Tuir). 	<p>Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti.</p>	<p>Detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti.</p>
<p>Spese pagate con «strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni», anche sulle «parti comuni esterne» dei condomini («fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo») («comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi») per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di «coperture a verde e di giardini pensili»; <p>di «unità immobiliari ad uso abitativo» (no di uffici, negozi, ristoranti e capannoni) (articolo 1, commi da 12 a 14, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).</p>	<p>Detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 5.000 euro per «unità immobiliare ad uso abitativo», da ripartire in 10 quote annuali costanti.</p>	<p>Stop alla detrazione</p>
<p>Mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con limite di spesa di 10.000 euro (detrazione massima di 5.000 euro) «riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione», condominiali o meno (circolari 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafi 3.2 e 3.5, 27 aprile 2018, n. 7/E, risposta del 19 febbraio 2019, n. 62), «a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa» (istruzioni del modello 730 o di redditi PF) e al netto delle eventuali spese sostenute nell'anno precedente, collegate allo stesso intervento edilizio, «per le quali si è fruito della detrazione» nel modello dichiarativo relativo all'anno precedente (articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).</p>	<p>Detrazione Irpef del 50% (da ripartire in 10 quote annuali costanti), solo se spetta la detrazione del 50% per uno degli interventi «trainanti» di «recupero del patrimonio edilizio», iniziati nell'anno dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici) e pagati, anche in parte, entro il 31 dicembre dell'anno (2).</p>	<p>Stop alla detrazione</p>
<p>«Recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati» in zona A o B del decreto 2 aprile 1968, n. 1444, inclusa la «sola pulitura o tinteggiatura esterna». Se l'intervento è influente dal un «punto di vista termico» o interessa più del 10% «dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio», serve l'asseverazione del tecnico abilitato, il rispetto dei «valori di trasmittanza termica» (tabella 2 dell'allegato B al decreto Mise 11 marzo 2008), l'Ape (decreto Mise 26 giugno 2015) e l'invio all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della «scheda descrittiva» degli interventi realizzati (articolo 1, commi da 219 a 224, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E).</p>	<p>Detrazione Irpef e Ires del 90%, senza limite di spesa, da ripartire in 10 quote annuali costanti.</p>	<p>Stop alla detrazione</p>

(1) Spetta il super bonus del 110% (da ripartire in 5 anni), dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per "l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici", ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), dpr 26 agosto 1993, n. 412, con un limite di spesa di 48.000 euro e comunque di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, a patto che l'installazione sia eseguita «congiuntamente ad uno» dei seguenti interventi che beneficiano del super bonus del 110%: quelli per il risparmio energetico «qualificato» (compresi 3 trainanti) o quelli per il sisma-bonus (articolo 119, comma 5, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34). Il limite di spesa si riduce a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, se l'installazione avviene nell'ambito degli interventi "ristrutturazione edilizia", di "nuova costruzione" (si ritiene, comunque, dopo l'accatastamento) o di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), dpr 6 giugno 2001, n. 380).

"Anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione" del 110%, con lo stesso limite di spesa di 48.000 euro e "comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo" (articolo 119, comma 6, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).

(2) Gli interventi «trainanti» del bonus mobili sono solo la manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni, condominiali o meno), il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi e l'acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.1, risposta dell'agenzia delle Entrate fornita a Telefisco 2014 il 30 gennaio 2014 riportata nella circolare 14 maggio 2014, n. 10/E, risposta 7.1, risoluzione della Direzione regionale delle Entrate del Veneto dell'8 novembre 2013, prot. 907-48973 e circolare Entrate 18 settembre 2013, n. 29/E, Guida sul Bonus Casa 2017 del 15 febbraio 2017; risposta 18 luglio 2019, n. 265, relativamente alla demolizione e ricostruzione con volumetria inferiore).

Intervento

Sismabonus senza spinta a interventi efficaci

Andrea Barocci

Gli emendamenti al decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (noto come decreto Rilancio), approvati nei giorni scorsi, hanno purtroppo confermato gli orientamenti (e gli errori) del testo legislativo iniziale, con alcune modifiche puntuali ma senza quelle correzioni auspiccate e sollecitate dall'esterno e dalla stessa nostra associazione, Ingegneria sismica italiana (Isi).

Gli articoli di interesse per quanto riguarda il sismabonus sono il 119 e il 121; tra le diverse questioni ancora irrisolte (e probabilmente, ormai non più risolvibili) quella pregnante è sicuramente racchiusa nell'articolo 119, al comma 4.

Di fatto con questo passaggio viene eliminata ogni premialità legata alla classificazione e portato al 110% di detrazione ogni intervento strutturale, anche quelli generici legati al bonus ristrutturazione e quindi fino ad oggi compresi nel 50 per cento. Scomparendo la premialità legata al superamento delle classi di rischio sismico, scompare quindi la base del calcolo (estremamente lungimirante per un paese come il nostro che ha sempre visto una grande esposizione pubblica, e quindi di tutti i cittadini indistintamente, per far fronte ai disastri dopo gli eventi sismici) per le risorse economiche e l'indebitamento statale, ponendo sullo stesso piano qualsiasi intervento strutturale nella finestra temporale che va da luglio 2020 a dicembre 2021.

La conseguenza di questa decisione è che diventa non conveniente intervenire in maniera efficace e performante, a fronte del ritorno allo stato assisten-

zialista che si occupa di tutti gli edifici trattandoli esattamente alla stessa maniera.

Altra questione, non meno importante della prima, è la mancata proroga della scadenza del 31 dicembre 2021; questo costituisce un grande impedimento, in quanto non vi saranno i tempi materiali per avviare nei condomini l'iter decisionale, progettuale, autorizzativo e per effettuare i lavori spendendo di fatto gli importi che andranno portati in detrazione.

È lecito a questo punto farsi delle domande su quello che accadrà in futuro per questo incentivo: cosa succederà il 1° gennaio 2022, dal momento che anche il sismabonus nella sua versione "originale" (di cui alla legge di Bilancio del 2017) verrebbe a decadere?

Possiamo ipotizzare alcuni scenari:

1- Tutto ritorna al bonus ristrutturazione (o a nessun bonus), rendendo di fatto inutile questa finestra temporale di poco più di un anno, in cui solo pochissimi interventi potranno venire realizzati, come abbiamo spiegato prima.

2- Viene prorogato il sismabonus nella sua versione "standard" (legge di Bilancio 2017, oltre a modifiche successive), opzione sicuramente auspicabile, perché il mercato stava cominciando a superare i dubbi iniziali (inevitabili) e il volano aveva cominciato a girare, soprattutto per i condomini; i pochi mesi del 110% avrebbero a questo punto rappresentato "solo" una dubbiosa parentesi intermedia.

3- Viene prorogato il superbonus al 110%, annullando di fatto la premialità e la possibilità da parte dello Stato di decidere l'esposizione economica dopo un evento sismico.

Certo è che il legislatore non fa una bella figura rispetto a tutti coloro che dal 2017 ad oggi hanno intrapreso lavori di miglioramento sismico avvalendosi in buona fede dei principi della classificazione e della premialità.

presidente Isi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli adempimenti

Asseverazione e visto per l'utilizzo del bonus fiscale

Alessandro Borgoglio

Il superbonus del 110% nella maggior parte dei casi consente di apportare migliorie e innovazioni sull'immobile oggetto di intervento e quindi, per poter realizzare tali lavori, è necessario partire da una situazione di regolarità da un punto di vista edilizio e urbanistico: infatti, secondo la giurisprudenza, non si possono realizzare miglioramenti o manutenzioni straordinarie su manufatti non pienamente legittimi (Cassazione 30168/2017); sugli immobili abusivi sono ammesse soltanto le modifiche necessarie al loro mantenimento (Corte costituzionale 529/1995).

Per quanto concerne, invece, la specifica possibilità introdotta dall'articolo 121 del Dl 34/2020 di cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione del 110% o di ottenere lo sconto in fattura, sono stabiliti dall'articolo 119, comma 11 e seguenti, specifici adempimenti, tra cui la necessità di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi che sono ammessi al 110%: la norma fa esplicitamente riferimento al visto di conformità apposto sulle dichiarazioni fiscali dai professionisti abilitati e dai Caf (articolo 35 del Dlgs 241/1997). La novità introdotta in sede di conversione in legge del Dl 34/2020 è che al comma 12 dell'articolo 119 è stata data la possibilità a tali professionisti e Caf di trasmettere telematicamente i dati relativi all'opzione di cessione o sconto, secondo quanto prevederà il provvedimento attuativo di prossima emanazione.

Altra novità introdotta in sede di conversione riguarda l'obbligo pre-

visto a carico di chi rilascia il visto di conformità di verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati: in base alla collocazione della disposizione sembrerebbe che si limiti alle asseverazioni antisismiche, anche se, per logica, dovrebbe invece riguardare tutte le asseverazioni, anche quelle energetiche (articolo 119, comma 13, lettera b, ultimo periodo).

Sebbene, infatti, il visto di conformità sia richiesto soltanto in caso di opzione, da parte del contribuente, per la trasformazione della detrazione del 110% in credito d'imposta cedibile a terzi, oppure per lo sconto in fattura, il comma 13 dell'articolo 119 prevede specifiche attestazioni - nel caso sia di utilizzo diretto della detrazione del 110% (novità introdotta in sede di conversione in legge del Dl 34/2020) sia di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura - che devono rilasciare i tecnici iscritti in specifici ordini (ingegneri, architetti e altri) in relazione rispettivamente alla sussistenza dei requisiti minimi e della congruità delle spese sostenute per gli interventi energetici, nonché della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese per gli interventi antisismici.

Un'ulteriore novità del testo in conversione del Dl 34/2020 sta nel comma 13-bis dell'articolo 119, che individua un decreto di prossima emanazione contenente un prezziario degli interventi per misurare la congruità dei lavori agevolabili; nelle more si fa riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle province autonome, ai listini delle Camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.


© RipertPRODUZIONE RISERVATA



Le alternative. Non c'è solo la strada della detrazione: ci sono altre opzioni per rendere più rapido il beneficio

Si può monetizzare subito il credito con il ricorso ai Sal

LE RISPOSTE AI DUBBI



Lavori Irregolarità, tecnici responsabili

Giorgio Gavelli

Tra le varie ipotesi a disposizione del contribuente per fruire del superbonus del 110%, le modifiche parlamentari avvantaggiano la cessione del credito e lo sconto in fattura. Infatti, anticipando il vantaggio monetario già nel corso dei lavori, la cessione e lo "sconto" si presentano sotto l'aspetto temporale assai più convenienti della detrazione, mentre è tramontata la compensazione "diretta". Vediamo perché.

Il nuovo comma 13-bis dell'articolo 119 prevede che l'asseverazione tecnica di cui al comma 13 (necessaria per "trasformare" la detrazione da ecobonus o da sismabonus) è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle condizioni e nei limiti indicati dall'articolo 121.

Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 121 dispone che la scelta in favore dello sconto o della trasformazione in credito d'imposta da cedere può essere esercitata in relazione a ciascun Sal, a condizione che questi ultimi non siano più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno di essi si riferisca ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Pertanto, mentre con la normale detrazione il contribuente inizia a sfruttare il bonus solo al momen-

to di presentare la dichiarazione successiva al periodo d'imposta in cui avvengono i pagamenti, ricorrendo ai Sal lo sconto in fattura e la cessione del credito permettono di monetizzare subito l'importo, anche se probabilmente quest'ultimo sarà inferiore a quello (teorico) della detrazione.

Va anche considerato che una delle possibili opzioni che sembra certa nel testo originario, vale a dire la possibilità del contribuente di trasformare la detrazione in credito per utilizzarla in compensazione, con le modifiche parlamentari dovrebbe essere venuta meno, stando almeno a quanto si legge nella relazione di accompagnamento. In questo documento viene, infatti, riportato che, tra le correzioni più rilevanti apportate in sede di conversione, vi è la previsione secondo cui «la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti».

Si tratta della perdita di una opportunità per tutti i contribuenti che, svolgendo attività di impresa o di lavoro autonomo, avrebbero potuto compensare immediatamente il credito derivante dalla detrazione nel modello F24, per assolvere, ad esempio, i debiti Iva o contributivi, senza dover presentare prima la dichiarazione. Forse proprio per una esigenza di monitoraggio di queste compensazioni, la conversione del

decreto Rilancio ha eliminato questa opzione, rendendo possibile il passaggio diretto in F24 solo ai soggetti che acquistano il credito e, si ritiene, ai fornitori che hanno operato lo sconto in fattura. In questi casi, le comunicazioni alle Entrate garantiscono quel monitoraggio del credito che sarebbe mancato con l'utilizzo diretto da parte del contribuente.

Tornando ai Sal, appare interessante osservare come il rilascio di una attestazione parziale riguardi solo l'asseverazione tecnica di cui al comma 13 ma non il visto di conformità di cui al comma 11 dell'articolo 119, il quale, quindi, non verrà rilasciato ad ogni Sal ma solo al termine dei lavori.

Va anche notato che non sembra possibile ricorrere ai Sal per anticipare la cessione del credito (o lo sconto in fattura) relativamente agli interventi "minori" di cui al comma 2 dell'articolo 121 (bonus facciate e altri), i quali, di per sé, non attribuiscono il 110% ma il risparmio fiscale "ordinario" per ciascun intervento, pur potendo essere oggetto di cessione o di sconto in fattura. Da come è scritta la norma, infatti, pare proprio che il meccanismo dei Sal (e delle asseverazioni parziali dei tecnici) sia una peculiarità dell'ecobonus e del sismabonus maggiorati con il 110%, a cui eventualmente aggiungere i cosiddetti interventi "trainati".

Ⓢ **In caso di irregolarità, dimostrata dalle Entrate, chi è responsabile: il tecnico, il committente o l'impresa?**

Ⓢ Se l'irregolarità è imputabile a più persone, sono obbligate in solido. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali: risponde il tecnico se sbaglia atti della sua professione (disegni, misure); risponde l'impresa se non esegue secondo progetto e non fa presenti irregolarità percepibili; risponde il committente se si intromette nei lavori condizionandoli.

**Guglielmo Saporito
 Gianlorenzo Saporito**

30%

IL LIMITE PER IL SAL

Secondo le regole introdotte alla Camera l'anticipo tramite Sal è possibile solo se ogni stato di avanzamento riguardi almeno il 30% del valore dell'intervento

È stato precisato che il cambio tra detrazione e credito avviene solo con la cessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVIDENZA E NOMINE

Santoro rieletto presidente di Inarcassa

Giuseppe Santoro è stato riconfermato per i prossimi cinque anni alla guida di Inarcassa, l'ente di previdenza di ingegneri e architetti. La decisione è stata presa ieri dal Cda, eletto nella riunione dello scorso 2-3 luglio e composto da 11 membri cui si affiancano il Collegio dei revisori e il Comitato di coordinamento. Per il ruolo di vicepresidente è stato scelto l'Ingegnere Massimo Garbari. Nel programma di Santoro per Inarcassa c'è la volontà di estendere la sua funzione previdenziale ed assistenziale e rafforzare il ruolo dell'ente che, afferma Santoro «con 11 miliardi di patrimonio, è uno dei principali investitori istituzionali italiani ed europei, assicurando alla nostra attività indipendenza e rigore gestionale».

... RIPRODUZIONE RISERVATA



159329

NUOVO CDA***Inarcassa
riconferma
Santoro***

Giuseppe Santoro è stato riconfermato alla presidenza di Inarcassa, l'ente di previdenza di ingegneri e architetti. L'elezione è avvenuta ieri dopo l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica per cinque anni. Il cda ha inoltre eletto vicepresidente Massimo Garbari nonché la giunta esecutiva, composta, oltre che dal presidente e dal vicepresidente, dai consiglieri: Nicola Caccavale, Silvia Fagioli e Stefano Navone. «Nei prossimi cinque anni», ha annunciato Santoro, «Inarcassa estenderà la sua funzione previdenziale e assistenziale. E al tempo stesso lavoreremo per rafforzare il ruolo di Inarcassa che, con 11 miliardi di patrimonio, è uno dei principali investitori istituzionali italiani ed europei».

© Riproduzione riservata



CASSE PRONTE A INVESTIRE SUL PAESE MA IL FISCO DEVE CAMBIARE

Oliveti, rieletto presidente Enpam (medici): doppio prelievo sul patrimonio. Un ruolo in Autostrade

di **Isidoro Trovato**

Una rielezione quasi plebiscitaria quella che conferma Alberto Oliveti a presidente dell'Enpam, la cassa nazionale di previdenza dei medici e degli odontoiatri. «Devo ringraziare per la fiducia i 162 rappresentanti su 176 che mi hanno votato — dice Oliveti — ma soprattutto credo sia stato giusto votare alla scadenza naturale e dirottare la consultazione sulla piattaforma online che ha registrato la preferenza di più di 80 mila aventi diritto al voto. Una consultazione telematica così vasta legittima tutto il nuovo organigramma per i prossimi cinque anni».

Proprio la possibilità di avere davanti un quinquennio apre scenari di riforme in momento storico per il Paese e per le professioni.

«Non c'è dubbio. Da ora in avanti si



Le operazioni delle casse devono mirare a rendimenti che aiutino concretamente chi lavora: serve lo scambio generazionale

abbandona l'era del patto generazionale e si entra in quella dello scambio generazionale. I giovani e gli attivi in genere non possono aspettare la pensione per avere un sostegno di welfare: servono azioni di supporto al lavoro, al credito, alla genitorialità. Gli investimenti delle casse devono mirare a rendimenti che sostengano aiuti concreti per chi lavora. Gli attivi garantiscono futuro alle pensioni, se scende la loro contribuzione è un danno enorme a tutto il sistema. Questo è un automatismo che si tende a rimuovere ma che oggi più che mai è determinante per il futuro delle casse».

Una dichiarazione d'intenti che vale per tutte le casse private, visto il doppio ruolo che la vede anche presidente dell'Adepp.

«Assolutamente. Così come per tutti gli enti di previdenza privata vale il progetto di nuova fiscalità che ribadiremo con forza al governo. In Italia la fiscalità nei confronti delle casse private è predatoria, chiediamo cri-

teri europei: in nessun altro Paese c'è una doppia tassazione sui rendimenti. Addirittura, in occasione dell'emergenza da Covid, siamo arrivati al paradosso: Enpam ha deciso di destinare mille euro agli iscritti in difficoltà e anche gli aiuti vengono tassati del 20% cosicché in tasca al profes-

sionista arrivano solo 800 euro. Insomma da noi si tassa al doppio il patrimonio, caso unico in Europa, e persino la solidarietà. Questo regime fiscale non può più essere accettato».

In compenso però il governo vi chiede maggiore presenza come investitori sull'economia reale del Paese.

«Parlo come presidente Adepp: le casse private in Italia gestiscono un patrimonio di circa 87 miliardi, dei nostri investimenti il 75% rimane in Europa e il 57% viene destinato all'Italia. Di questo capitale il 47% è impiegato in progetti di economia reale e solo il 17% a operazioni finanziarie. Chi dice che investiamo poco sul Paese mente. Lo facciamo in maniera responsabile e professionale, non ci affidiamo al "fai da te": basti pensare che due terzi della nostra gestione sono affidati a fondi fiduciari».

Un esempio concreto e di attualità è l'investimento Enpam su Autostrade.

«In realtà Enpam ha investito 200 milioni sul "Fondo3" di F2i. Quel fondo sta operando su Autostrade. Però deve essere chiaro a tutti che abbiamo delle pregiudiziali su quell'operazione: innanzitutto la concessione dovrà essere rinnovata e a una tariffa remunerativa. Inoltre, dato non certo secondario, serve una libe-



Al timone Alberto Oliveti, presidente Enpam e Adepp

ratoria sulle responsabilità pregresse: non vorremmo mai avere un ruolo su strascichi giudiziari del passato».

Un criterio che guiderà anche i futuri investimenti di Enpam? Qualcuno parla di un vostro interesse per il progetto Coima sulla rigenerazione urbana che ha coinvolto altre casse private di professionisti.

«Sono di cultura e matrice scientifica. Sono della scuola di Galileo Galilei: solo ciò che è misurabile ha rilevanza scientifica. Gli investimenti vanno misurati con dati concreti e ricadute reali. Anche nel futuro



Il 57% del capitale investito è destinato all'Italia. Di questo, il 47% è impiegato nell'economia reale, solo il 17% in finanza

Enpam punterà su quelli che risponderanno a questi criteri».

Intanto bisogna proteggere gli iscritti dalle conseguenze della pandemia. A molti medici malati o morti di Covid non è stato riconosciuto l'infortunio da lavoro.

«Inaudito. Questo è un altro dei mo-

tivi per cui pretendiamo autonomia reale. Non vogliamo più ingerenze dello Stato sui mezzi che utilizziamo per le nostre prestazioni di welfare e per l'assistenza. Siamo in grado di garantire e proteggere i nostri iscritti, che ci lascino mano libera. Intanto però è inaccettabile che vengano abbandonati medici di famiglia, pediatri, guardie mediche, lavoratori che non sono dipendenti pubblici ma lavorano al servizio del pubblico. Paghiamo mezzo miliardo di tasse l'anno ed eroghiamo servizi per un valore di mezzo miliardo. Se avessimo una equa tassazione potremmo erogare il doppio dei servizi».

Deduzione scientifica. Galileo ne sarebbe fiero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

200

Milioni

L'investimento di Enpam sul «Fondo3» di F2i

87

Miliardi

Il patrimonio gestito dagli enti di previdenza privati

CASSE PRONTE A INVESTIRE SUL PAESE MA IL FISCO DEVE CAMBIARE

QNET INSURANCE

Per carissimi, da sempre strade nuove

Investimenti della polizza Crescere del Obiettivo Cella Previdenza PMI & Agor

PANORAMA**INCHIESTA SUI PROFESSIONISTI DIGITALI****Dall'emergenza nasce il tecno avvocato
Al lavoro tra webinar, videoriunioni e Ai**

Tra le poche eredità positive del lockdown c'è la spinta alla digitalizzazione degli studi professionali, che ora sanno meglio districarsi tra videochiamate, webinar e contract automation. Parte dagli avvocati il viaggio del Sole 24 ore del

Lunedì tra le professioni e le nuove tecnologie. Un mondo, quello legale, dove convivono le tante piccole realtà, ancora prive di una rete intranet, e le law firm, a loro agio con l'intelligenza artificiale.

Valeria Uva — a pag. 9

Professionisti digitali - Avvocati

L'emergenza accelera i cambiamenti: nuovi canali di comunicazione con i clienti e più spazio alla contract automation. Il nodo competenze

Dal webinar all'AI i legali ampliano il bagaglio tecnologico

Valeria Uva

Andare oltre le videoconferenze per rafforzare la digitalizzazione dello studio. Archiviata la fase choc della prima emergenza sanitaria con gli studi meno avanzati sul fronte tecnologico costretti anche a portarsi a casa i faldoni delle pratiche, ora un po' tutti (piccoli, medi e grandi) stanno facendo tesoro dell'esperienza di questi mesi e stanno pensando a come sfruttare al meglio l'eredità del lockdown per un passo in più verso l'utilizzo delle tecnologie. Con cautela gli studi si cominciano a ripopolare ma a tutti è chiaro che le modalità di svolgimento della professione dovranno essere diverse. Non solo per farsi trovare preparati nel caso di una nuova fiammata d'autunno, ma anche

perché l'amara esperienza ha offerto più consapevolezza sui vantaggi di una digitalizzazione avanzata.

La comunicazione

Cominciamo proprio dalle videochiamate sulle tante piattaforme utilizzate in questi mesi. «Sono entrate ormai nel nostro lavoro quotidiano - commenta Manuela Cavallo, partner di Portolano Cavallo - e sono destinate a rimanere perché tutti ne apprezzano i vantaggi in termini di tempi e costi». In tanti hanno scoperto che molta parte del rapporto con la clientela può passare anche da lì. «Forse con un unico limite nel caso di M&A - aggiunge Cavallo - dove è consigliabile fare sopralluoghi in azienda, persino respirare l'atmosfera che si percepisce negli uffici e infine negoziare, sempre faccia a faccia».

Il passo successivo è l'ampliamento dei canali di comunicazione con i clienti. Secondo l'osservatorio del Poli-

tecnico di Milano sullo smart working (si veda il grafico a fianco) ancora a maggio 2020, poco più di uno studio piccolo su due, nell'area giuridico-economica, poteva contare sulla intranet aziendale. Il prossimo step - a detta degli innovation manager che lavorano nei grandi studi - è quello di andare oltre il dialogo via mail con i clienti, sviluppare la extranet, dare loro accesso a un'area riservata del sito per condividere file, contratti e magari best practice. Il Covid lascia in eredità anche la positiva esperienza del webinar che sempre più tenderà ad affiancarsi (se

non a sostituirsi) ai tradizionali eventi, seminari e incontri in presenza, come occasione di networking. «Stiamo pensando anche a dei podcast per informare» aggiunge Cavallo.

L'attività professionale

La "cassetta tecnologica" degli attrezzi

di uno studio legale è legata naturalmente alle possibilità di investimento.

Il livello di partenza consigliato dagli esperti prevede almeno un sistema di document management per dematerializzare le pratiche di studio. Può sembrare scontato ma molte, soprattutto nel contenzioso, viaggiano ancora su carta. Nel gradino superiore si attestano i programmi di contract automation che consentono la creazione e la gestione in serie di contratti standard. Sono considerati molto utili proprio, in particolare negli studi più piccoli perché consentono grandi recuperi di efficienza ad esempio per standardizzare i contratti di locazione, la gestione della privacy, ma è difficile che riescano ad adottarli, sia per problemi di costi che di implementazione.

Al gradino più alto, gli strumenti più sofisticati, a cominciare dai vari impieghi dell'intelligenza artificiale. Diversi i sistemi di document review, utilizzati, tra l'altro, in ambito due diligence: Kira o Luminance, per citarne un paio. BonelliErede, ad esempio,

svolge da quattro anni, attraverso beLab, attività legale innovativa ad alto contenuto di tecnologia, fornendo alternative legal services. «In beLab ci avvaliamo degli strumenti più avanzati, per l'elaborazione, attraverso algoritmi, di informazioni e big data per attività come il litigation support, il compliance management o le diverse forme di investigation - spiega il partner e consigliere delegato Marcello Giustiniani - ma svolgiamo anche due diligence e document review, ottimizzate grazie alla tecnologia».


«L'attività di beLab non ha mai generato perdite - assicura Giustiniani - e, al contrario, ha affiancato quella più tradizionale, dando valore aggiunto ai servizi legali tradizionali». Anche alcune boutique stanno sperimentando soluzioni di Ai. Sarà pronto entro l'anno, ad esempio, l'applicativo sviluppato da Annunziata & Conso insieme con una banca per l'antiriciclaggio: «Riuscirà a selezionare le effettive anomalie di comportamento per la segnalazione di operazioni sospette, riducendo al minimo i cosiddetti falsi positivi».

Ma lo sviluppo dell'AI resta appannaggio per lo più delle grandi law firm. A pesare oltre ai costi è il nodo delle competenze. Per queste macchine, infatti, servono avvocati appassionati di tecnologie e disposti a spendere parte del tempo per l'"addestramento". Come ha fatto ad esempio Portolano Cavallo, primo partner italiano ad aver "formato" l'intelligenza artificiale di Luminance.

Certo l'attenzione è al massimo. Lo dimostra il successo della prima edizione del corso di perfezionamento "Legal tech e Coding for Lawyers" lanciato dall'Università di Milano: 176 iscritti (e non solo dai grandi studi) pronti a raddoppiare nel 2021. Alla lavagna: nozioni di programmazione, di machine learning e smart contract, ma anche di marketing e social media. Insomma un primo approccio a 360 gradi al legal tech. «Ma il nostro scopo - precisa il coordinatore del corso, Giovanni Ziccardi, associato di informatica giuridica - è di portarli, con Pc e cloud, a non avere più bisogno dello studio fisico».


Gli strumenti presenti in studio

Le tecnologie più diffuse per dimensione dello studio: micro, piccolo, medio, grande. *Dati in percentuale*



Fonte: Osservatorio professionisti e innovazione digitale Politecnico di Milano su un campione di 3.300 questionari distribuiti ad altrettanti studi, maggio 2020

ILLUSTRAZIONE DI KELLY ROMANALDI




Al via il corso di laurea eCampus
**Droni progettati
da ingegneri doc**

Al via un nuovo corso di laurea triennale in Ingegneria dei droni. Il percorso, organizzato dall'università eCampus, intende formare professionisti del settore della progettazione e utilizzo dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente chiamati droni o unmanned aerial vehicle (uav). I futuri laureati in Ingegneria dei droni, al termine del corso, alla cui teoria seguirà molta pratica, avranno maturato

una serie di competenze e conoscenze tra cui le diverse modalità di applicazione delle tecniche e degli strumenti per la progettazione di componenti, sistemi e processi, o la conoscenza per svolgere esperimenti, condurre analisi e per interpretare i dati (dalla misura all'elaborazione dei segnali) e, infine, per proget-

tare e comprendere il funzionamento dei sistemi di elaborazione. Il corso consentirà, inoltre, ai laureati di lavorare in diversi contesti, tra cui industrie informatiche operanti negli ambiti della produzione hardware e software, industrie per l'automazione industriale



e la robotica, imprese operanti nell'area dei sistemi informativi e delle reti di calcolatori e, infine, imprese di progettazione e realizzazione di applicazioni per dispositivi mobili.

Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, occorre consultare il sito web: www.uniecampus.it

© Riproduzione riservata



Calzolari alla guida del Cen

Stefano Calzolari è stato eletto presidente del Cen European Committee for Standardization - Comitato Europeo di Normazione per il triennio 2022-2024. Calzolari è un ingegnere civile con significativa esperienza nella normazione: sia a livello puramente tecnico (dal 1999 al 2012 nei comitati europei Cen/



TC 53 Temporary works equipment e CEN/TC 344 Steel static storage

attualmente componente del CNI (Consiglio nazionale ingegneri).

systems di cui è anche stato presidente), sia di governance (dal 2017 è vicepresidente UNI). A queste competenze Calzolari affianca un ottimo background nel campo della qualificazione e certificazione. È stato inoltre presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano ed è



159329

Detrazioni 110% pericolose

Il superbonus chiama in prima linea professionisti e tecnici per attestazioni, certificazioni e visti. Con il rischio di sanzioni salate per i documenti infedeli

Il superbonus fa fare gli straordinari a professionisti e tecnici. Nelle loro mani, anzi, nelle loro attestazioni, si giocherà lo sviluppo della maxi agevolazione. Specie dopo le modifiche al dl Rilancio che impongono certificazioni a raffica anche per la detrazione diretta (e non solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura) e prevedono sanzioni amministrative e obbligo di polizza assicurativa con massimale non inferiore a mezzo milione di euro. I professionisti sono chiamati a fungere da garanti sulla liceità dei comportamenti tenuti dai contribuenti privati e dalle imprese esecutrici dei lavori. Tra certificazioni Ape, visti di conformità, attestazione della congruità di spese e interventi, sono infatti innumerevoli i documenti che occorrerà allegare (o conservare) per l'ottenimento del bonus.

Il comma 14 dell'art. 119 del dl Rilancio, in particolare, prevede che ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro per ciascun documento infedele.

Felicioni a pag. 4



SPECIALE DETRAZIONI 110%/Tra visti e certificazioni, numerosi i documenti da allegare

Lavori, professionisti garanti

Previste sanzioni pesanti per le asseverazioni infedeli

*Pagina a cura***DI ALESSANDRO FELICIONI**

Il superbonus fa fare gli straordinari a professionisti e tecnici. Nelle loro mani, anzi, nelle loro attestazioni, si giocherà lo sviluppo della maxi agevolazione. Specie dopo le modifiche al dl Rilancio che impongono certificazioni a raffica anche per la detrazione diretta (e non solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura) e prevedono sanzioni amministrative e obbligo di polizza assicurativa con massimale non inferiore a mezzo milione di euro. I professionisti sono chiamati a fungere da garanti sulla liceità dei comportamenti tenuti dai contribuenti privati e dalle imprese esecutrici dei lavori. Tra certificazioni Ape, visti di conformità, attestazione della congruità di spese e interventi, sono infatti innumerevoli i documenti che occorrerà allegare (o conservare) per l'ottenimento del bonus.

I primi ad essere chiamati in causa sono gli architetti, gli ingegneri, i geometri e in gene-

rale i periti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica (Ape). Il comma 3 dell'art. 119 del dl Rilancio prevede che per gli interventi energetici (cappotto termico e sostituzione di impianti di riscaldamento), è richiesto l'incremento di due classi energetiche derivanti dal complessivo intervento, ove possibile. Tale requisito va certificato da professionisti abilitati, con il rilascio di un doppio attestato: prima dell'inizio dei lavori e dopo l'esecuzione degli stessi. Il tutto nella forma di una dichiarazione asseverata. Sempre ad opera dei soggetti sopra indicati si prevede una ulteriore asseverazione relativa al rispetto dei requisiti tecnici minimi che gli interventi incentivanti devono rispettare. La norma richiama i decreti ex art. 14, comma 3-ter dl 63/2013. Decreti mai emanati e sostituiti dai dm 19 febbraio 2007 e dell'11 marzo 2008. Tale asseverazione è ora richiesta anche per il godimento diretto della detrazione. Gli stessi tecnici dovranno attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute relative agli interventi agevolati, dovendo poi

trasmettere una copia all'Enea, con modalità che dovranno essere definite da decreto Mise. Con riferimento al sisma bonus, saranno i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le specifiche competenze, a dover attestare l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico ai sensi del dm 58/2017, nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Anche tale attestazione è ora estesa anche all'utilizzo diretto della detrazione. Ai dottori commercialisti e agli altri intermediari abilitati (esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti nei ruoli delle Cciaa e responsabili dei Caf) è riservato il rilascio del visto di conformità, ai soli fini della cessione del credito o dello sconto in fattura. Il visto interesserà i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%.

A fronte di tutte queste incombenze sono previste sanzio-

ni pesanti: il comma 14 dell'art. 119 prevede infatti che ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascun documento infedele. Sanzioni che si applicano laddove il comportamento del professionista non sia inquadabile in altre fattispecie che costituiscano reato. Resta inteso che per i professionisti contabili chiamati all'apposizione del visto di conformità si applica la specifica disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 39 del dlgs 241/97 che prevede la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro.

I professionisti chiamati a rilasciare le attestazioni tecniche sono obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni rilasciate e all'importo dei lavori certificati e comunque non inferiore a 500.000 euro. L'infedeltà delle attestazioni porta con sé la decadenza dal beneficio; la polizza, quindi, serve per risarcire sia lo Stato sia il cliente. Sotto la vigilanza del Mise.

© Riproduzione riservata

Superbonus alla prova dei calcoli

Per meglio comprendere quali sono le opportunità e verificare come fruire al massimo dell'agevolazione potenziata, è utile calarsi nella realtà operativa e verificare, preventivi alla mano, quale sia l'effettivo bonus su cui contare e come poterlo utilizzare al meglio scegliendo tra le forme previste (detrazione, cessione o sconto in fattura). Supponiamo quindi una persona fisica proprietaria di una abitazione unifamiliare che intenda fare una serie di lavori di ristrutturazione. Gli interventi programmati, nell'esempio in pagina, sono: l'isolamento termico delle pareti verticali (cappotto) e del tetto (coibentazione), la sostituzione della caldaia con un impianto per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda a pompa di calore, l'installazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione degli infissi delle finestre dell'abitazione. Il preventivo di spesa ricevuto dai vari impiantisti ammonta a euro 117.700, comprensivo di Iva che, rimanendo a carico

della persona fisica, va conteggiata nell'importo su cui applicare la detrazione del 110% e, parallelamente sui limiti di spesa previsti per i vari interventi.

L'intero progetto può fruire del superbonus dal momento che l'isolamento termico e la sostituzione dell'impianto di riscaldamento fanno parte degli interventi cardine della norma, mentre il fotovoltaico e la sostituzione degli infissi, vengono attratti dalla maggiorazione proprio perché abbinati agli interventi principali.

Per verificare l'effettiva entità del bonus spettante, occorre fare i conti con i limiti di spesa previsti per i vari lavori. Così scopriamo che l'intervento di isolamento eccede l'importo massimo di spesa agevolabile, così come l'impianto a pompa di calore. Nessun problema per gli altri due interventi: il fotovoltaico, immaginando 6 kW installati, ha un limite di spesa di 14.400 euro, superiore a quello preventivato. Anche la so-

stituzione degli infissi non soffre di alcuna limitazione, nel caso di specie. Applicando l'aliquota maggiorata del 110% alle spese preventivate (o ai limiti imposti ove inferiori alle spese) si ottiene un bonus complessivo di 108.570 euro a fronte di una spesa totale di euro 117.700. Tale bonus può essere utilizzato nelle diverse forme previste: detrazione, sconto in fattura, cessione del credito. Nell'esempio proposto il contribuente decide di utilizzare il bonus maturato sulle spese di maggior impatto, quelle relative all'isolamento termico e all'impianto di riscaldamento, come sconto in fattura mentre decide di utilizzare il resto del bonus come detrazione. Con tale mix il contribuente finisce per sborsare 31.570 euro su un preventivo iniziale di 117.700 di spese, con un risparmio del 73% circa ma mantiene anche una detrazione di 20.570 euro da godere in cinque anni, con un risparmio di imposta di 4.114 euro annui.

© Riproduzione riservata

Un esempio

Contribuente	Persona fisica
Abitazione	Edificio unifamiliare
Interventi programmati	Isolamento termico superfici verticali (cappotto termico)
	Isolamento termico superfici inclinate e orizzontali (coibentazione tetto)
	Sostituzione caldaia con impianto per il riscaldamento il raffrescamento e fornitura di acqua calda a pompa di calore
	Istallazione impianto solare fotovoltaico
	Sostituzione infissi finestre

Intervento	Preventivo di spesa	% Detrazione potenziale	Limite agevolabile	Importo superbonus	Utilizzo	Spesa a carico
Cappotto termico + coibentazione tetto	€ 60.500 (55.000 + iva)	110% (art. 119, co.1, lett. a)	50.000,00 €	55.000,00 €	Sconto in fattura	5.500,00 €
Impianto completo a pompa di calore	€ 38.500 (35.000 + iva)	110% (art. 119, co.1, lett. b)	30.000,00 €	33.000,00 €	Sconto in fattura	5.500,00 €
Fotovoltaico	€ 13.200 (12.000 + iva)	110% (art. 119, co.5)	14.400 € (6 kW)	14.520,00 €	Detrazione	14.520,00 €
Infissi finestre	€ 5.500 (5.000 + iva)	110% (art. 119, co.2)	96.000,00 €	6.050,00 €	Detrazione	6.050,00 €
Totale	117.700,00 €			108.570,00 €		31.570,00 €

PROFESSIONISTI

Dalle Casse 580 milioni per il bonus da 600 euro

La difficile partita degli iscritti agli ordini per il reddito di ultima istanza

Federica Micardi

I professionisti iscritti agli Ordini, almeno fino ad ora, restano esclusi dai contributi a fondo perduto. L'equiparazione alle Pmi, riconosciuta in Europa oramai da anni, non "convince" il ministero dell'Economia. Fanno eccezione le Stp, società tra professionisti, ammesse in quanto produttrici di reddito d'impresa, anche se l'attività svolta è la stessa.

I professionisti iscritti alle Casse di previdenza, ma solo se dichiarano entrate non superiori a 50mila euro, possono richiedere il reddito di ultima istanza. L'assegno è a carico dello Stato ma viene anticipato dalle Casse che si occupano anche dell'erogazione.

Sfiorano il mezzo milione (il numero esatto è 495.060) i professionisti che hanno presentato la richiesta al loro ente previdenziale per ottenere i 600 euro; per marzo e aprile sono stati già stanziati 580.195.200 euro (la domanda per la seconda tranche è stata presentata entro l'8 luglio, ma solo da coloro che non l'avevano presentata a marzo, in tutto 23.128 professionisti). Si è parlato in più occasioni di un terzo assegno di maggio che potrebbe essere di mille euro, ma i dettagli sul meccanismo di assegnazione non si conoscono ancora.

L'assegno di 600 per i professionisti ha avuto un percorso ad ostacoli. Inizialmente non era stato previsto; poi, una volta riconosciuto, ha visto cambiare i requisiti in corso d'opera (per marzo sono stati esclusi coloro che erano iscritti a più di un ente di previdenza) costringendo gli interessati ad aggiornare la domanda già presentata. Ad aprile si è nuovamente intervenuti sui requisiti, non viene più richiesta l'iscrizione esclusiva a un solo ente previdenziale ma restano

senza aiuto coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato o una pensione (esclusa l'invalidità).

Inoltre, in merito ai giovani iscritti ci sono state una serie di incertezze poi risolte con la risposta a una Faq da parte del ministero del Lavoro, che ha chiarito che anche gli iscritti nel 2019 e nel 2020 hanno diritto all'aiuto. Il Dm 29 maggio relativo al bonus di aprile, però, precisa che i giovani devono essere iscritti alla Cassa entro il 23 febbraio, quindi gli iscritti dopo questa data hanno ottenuto il bonus di marzo ma non avrebbero diritto a quello di aprile. Ma dato che l'erogazione del secondo bonus è stata automaticamente riconosciuta a chi lo aveva ottenuto a marzo i giovani che l'hanno percepito per errore potrebbero essere chiamati a restituirlo.

Sono poi rimasti ancora senza risposta una serie di dubbi che l'Adepp, l'associazione delle Casse di previdenza dei professionisti aveva sollevato nella lettera inviata al ministero con il resoconto delle domande "aggiuntive" di aprile inviate entro il 21 giugno. Adepp chiedeva, ad esempio, conferma sia dell'esclusione degli iscritti dopo il 23 febbraio sia del reddito da considerare, a marzo era quello complessivo e ad aprile solo quello professionale.

L'accredito di 600 euro viene erogato dallo Stato ma anticipato dalle Casse di previdenza, uno sforzo finanziario importante, dato che praticamente tutti gli enti a causa della pandemia hanno sospeso il versamento dei contributi riducendo la propria liquidità. Nell'arco di due mesi le Casse hanno anticipato oltre 580 milioni che ancora non sono stati loro restituiti; uno stallo che si dovrebbe sbloccare a breve, a quanto risulta al Sole 24 Ore è già arrivato il nullaosta dall'ufficio centrale del bilancio del Mef per la restituzione dei 283 milioni erogati a marzo.

Alcune Casse hanno messo in campo interventi di welfare per i propri iscritti per fronteggiare l'emergenza, anche sotto forma di denaro, «ma purtroppo non siamo riusciti ad ottenere - ammette il presidente Adepp Alberto Oliveti - che queste erogazioni siano esenti da imposte, come previsto per i 600 euro, in pratica ci troviamo a pagare una tassa sulla solidarietà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Adepp. Il presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati Alberto Oliveti (nella foto) chiede che le erogazioni ai professionisti siano esenti da imposte, come per i 600 euro



Riforma. Domani si riunirà la commissione per la riforma degli ammortizzatori istituita dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo (nella foto). Ne fanno parte Marco Barbieri, Dario Guarascio, Mariella Magnani, Vito Pinto e Simonetta Renga.

Quasi tre domande su dieci sono arrivate dal commercio: a soffrire di più sono state le ditte individuali

